

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

589.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	79059	Disegno di legge di conversione (Se- guito della discussione e approva- zione):	
Missioni valedoli nella seduta del 13 febbraio 1991	79114	Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti ur- genti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transa- zioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività fi- nanziarie (5358) e dei concorrenti progetti di legge: PIRO ed altri (4364); UMIDI SALA ed altri (4718); (5288).	
Assegnazione di disegni di legge a Com- missioni in sede legislativa	79059	PRESIDENTE . . . 79090, 79097, 79098, 79103, 79106, 79107	
Disegni di legge:		BELLOCCHIO ANTONIO (<i>gruppo comuni- sta-PDS</i>)	79106
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	79089		
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	79089		
Disegni di legge di conversione:			
(Autorizzazione di relazione orale) .	79059, 79108		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

PAG.	PAG.
FORMICA RINO, <i>Ministro delle finanze</i> .79098, 79103, 79106	PACETTI MASSIMO (<i>gruppo comunista - PDS</i>) 79071
PIRO FRANCO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore</i> .79097, 79102, 79105, 79107	PAZZAGLIA ALFREDO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>), <i>Relatore di minoranza</i> .79060, 79078
SACCONI MAURIZIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 79106, 79107	RONCHI EDOARDO (<i>gruppo verde</i>) 79063
UMIDI SALA NEIDE MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 79098	Mozioni, risoluzione, interpellanza e interrogazioni: (Annunzio) 79116
Proposte di legge: (Annunzio) 79114 (Approvazione in Commissione) . . . 79114 (Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 79115 (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 79089	Corte dei conti: (Trasmissione di documento) 79115
Proposta di legge di iniziativa regionale: (Annunzio) 79114	Documenti ministeriali: (Trasmissione) 79115, 79116
Proposta di legge (Seguito della discussione): BALESTRACCI. Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) (Nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione). PRESIDENTE . . . 79060, 79063, 79067, 79071, 79075, 79078, 79080, 79084, 79089 BALESTRACCI NELLO (<i>gruppo DC</i>) 79075 FRANCHI FRANCO (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 79067 LABRIOLA SILVANO (<i>gruppo PSI</i>), <i>Relatore per la maggioranza</i> 79060, 79081 LATTANZIO VITO, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> . . . 79063, 79084	Gruppi parlamentari: (Modifica nella composizione) 79089, 79109 (Modifica della denominazione) . . . 79089
	Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea: PRESIDENTE 79108
	Per lo svolgimento di un'interrogazione: PRESIDENTE 79108 MANNINO ANTONINO (<i>gruppo comunista - PDS</i>) 79108
	Votazione finale di un disegno di legge di conversione 79108
	Votazione nominale 79103
	Ordine del giorno della seduta di domani 79109

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELA FRANCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Brocca, Colombo, de Luca, Facchiano, Foti, Antonino Mannino, Bruno Orsini, Sangalli e Sarti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono venti come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 412, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (5357).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» (5367).

Pertanto la II Commissione permanente (Giustizia) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, con il parere della I Commissione:

«Nuovo regime dei termini di durata delle indagini preliminari» (5370).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia» (5390).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D) (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Ricordo che nella seduta di ieri è stata respinta la questione sospensiva presentata dai deputati Pazzaglia e Valensise.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando nell'agosto scorso — in pieno ferragosto — il Presidente della Repubblica rinviò al Parlamento la legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione

civile, si levarono molte voci favorevoli. Ricordo, tra queste, quella del professor Gianfranco Miglio, riportata in un articolo apparso su *Il Sole 24 ore* del 19 agosto 1990, intitolato: «Coraggio, Presidente!»; articolo in cui la legge rinviata è stata definita un «autentico sgorbio».

Si levarono forti consensi, per esempio, da parte dell'area socialista. Il presidente dei senatori socialisti Fabio Fabbri, in un articolo comparso sull'*Avanti!* del 18 agosto 1990 ed intitolato «Un rinvio necessario», ebbe a dire che tra le tante cose da chiarire ed approfondire in autunno, vi erano anche le risultanze raccapriccianti dell'inchiesta parlamentare condotta, sotto la presidenza Scalfaro, nel «cratere della dissipazione». Il senatore Fabbri concludeva il suo articolo con espressioni di gratitudine nei confronti del Presidente della Repubblica.

Sulla stessa linea di consenso — magari per motivi diversi — si ponevano Franco Bassanini, Mario Fazio con un articolo comparso su *La Stampa* del 18 agosto, Ettore Rotelli con un articolo su *Il Giorno*, Daniele Nardi con un articolo su *Il Sabato* ed, successivamente, Achille Cutrera con un articolo sull'*Avanti!*.

A sostegno dell'ampiezza dei poteri presidenziali, di cui all'articolo 74 della Costituzione, si pronunciò autorevolmente l'onorevole Salvo Andò (al quale desidero rivolgere le congratulazioni per un'efficace intervento televisivo di ieri sui problemi della giustizia).

Salvo Andò dichiarò allora che il Presidente della Repubblica non è un «passacarte» e l'onorevole Labriola dichiarò testualmente che: «La prassi che in passato ha autolimitato i poteri di rinvio» (del Presidente della Repubblica, aggiungo io) «non è detto che sia la migliore».

Non nascondo che noi del Movimento sociale italiano, che eravamo stati gli unici a votare contro la legge, poi rinviata alle Camere, ci sentivamo confortati nella nostra decisione da giudizi di questo genere. E che fossimo gli unici l'ha ricordato, con molta correttezza e lealtà, l'onorevole Balestracci nel corso di un'intervista pubblicata su *la Repubblica*, in quel periodo.

Nel votare in questo modo non eravamo stati determinati da una sottovalutazione dei problemi della protezione civile, problemi profondi e meritevoli di urgenti soluzioni, ma dal convincimento degli errori nella scelta della soluzione.

Non arrivammo ad esprimere lo stesso giudizio del professor Miglio, dicendo che quella legge era un «autentico sgorbio»; tuttavia ci sembrò, dopo aver letto il messaggio del Presidente della Repubblica, che la materia meritasse un attento esame e ci illudemmo che l'autorità dalla quale promanava il rinvio, l'accoglienza di esso in molti ambienti politici e, soprattutto, in quello socialista, fossero garanzia di un approfondito dibattito e, anzitutto, di una pausa in attesa delle proposte della Commissione sui terremoti verificatisi in Basilicata ed in Campania nel 1980 e nel 1981 (ormai nota, giustamente, come Commissione Scalfaro).

Non mi sarei mai atteso che quella parte del messaggio che i socialisti avevano salutato con tanta soddisfazione (quella relativa all'opportunità di attendere i risultati dell'inchiesta) venisse severamente censurata proprio da un socialista, l'onorevole Labriola, che nella relazione di maggioranza, a pagina 3, sostiene testualmente che: «Decidere se attendere i risultati dell'inchiesta, o non, per la deliberazione legislativa, è questione di puro apprezzamento discrezionale che può e deve risolvere solo il Parlamento e nessun altro». Quella che molto bene era stata considerata la ragione del rinvio viene invece, in questa fase, contestata nella relazione di maggioranza.

Ma andiamo per ordine, onorevoli colleghi, perché non è questo il motivo principale del rinvio della legge al Parlamento. Peraltro, ieri, la Camera ha già respinto una questione sospensiva con la quale noi chiedevamo di attendere la conoscenza e la valutazione della relazione della Commissione Scalfaro.

In sede di esame della questione sospensiva ho avuto peraltro occasione di svolgere argomenti sui quali non intendo ritornare, neanche per respingere quanto di inaccettabile è stato detto per esprimersi contro.

Nella relazione di minoranza ho illustrato le ragioni, anche quelle di opportunità, che hanno indotto il Capo dello Stato a rinviare alle Camere la «legge Balestracci».

La Commissione Affari costituzionali ha preso in esame tutti i punti sollevati dal rinvio, ma ne ha accolto soltanto alcuni: l'affermazione dell'osservanza di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 400 del 1988, nonché il riferimento dell'articolo 21 della stessa legge per la istituzione del dipartimento per la protezione civile. Si è stabilito inoltre l'obbligo per il ministro di determinare tempi e modalità per l'esercizio della delega da parte dei suoi delegati. È stato previsto l'obbligo del conforme parere del Presidente del Consiglio dei ministri per l'emanazione di determinate ordinanze e sono state precisate le ragioni secondo le quali si deve operare in relazione agli indirizzi dettati dal Consiglio dei ministri. È stata infine attribuita al Consiglio dei ministri la competenza di dichiarare lo stato di emergenza.

Altri rilievi non sono stati accolti, come avrò occasione di dire nel tempo a mia disposizione, che non è molto.

Un ministro senza portafoglio non è un organo necessario. Tale mia obiezione non è diretta in particolare al ministro senza portafoglio per la protezione civile, ma attiene ad una questione di principio: desidero ribadirlo anche ad evitare che si possa interpretare in modo inesatto il motivo della mia relazione di minoranza.

Ebbene, un organo necessario, qual è per il nostro ordinamento un ministro senza portafoglio, diviene in virtù di questa legge un organo necessario. L'attribuzione di poteri per legge comporta questa conseguenza, mentre non si possono attribuire ad un ministro senza portafoglio poteri per legge, perché i suoi poteri sono quelli delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

È stato detto nel corso della discussione del provvedimento ed è comunque scritto nelle relazioni che il secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (una legge importante, di attuazione

della Costituzione: la prima a disciplinare la Presidenza del Consiglio dei ministri; essa è stata definita da coloro che l'hanno presentata e sostenuta un provvedimento fondamentale di riforma istituzionale) stabilisce che «ogniquale volta la legge assegna compiti specifici ad un ministro senza portafoglio, e questi non venga nominato ai sensi del comma primo, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad altro ministro».

Si è pertanto sostenuto che il ministero di cui stiamo trattando può essere soppresso. Ebbene, senza ripercorrere i lavori parlamentari della legge n. 400 del 1988, si deve rilevare che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 9 sembra riguardare i compiti già assegnati per legge a ministri senza portafoglio in periodo antecedente alla emanazione della suddetta legge. Lo conferma la collocazione della norma al secondo comma e soprattutto il contenuto del primo comma dell'articolo 9, che sembra limitare le funzioni di un ministro senza portafoglio a quelle delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Coloro che non rilevano la differenza ci dovrebbero spiegare perché il legislatore al secondo comma usi la parola «compiti», cioè parli delle mansioni e dell'attività dell'ufficio, e al primo comma adoperi la parola «funzioni», cioè indichi qualcosa che non si esaurisce nel compito.

A parte queste considerazioni, ci dobbiamo domandare, onorevoli colleghi, perché si perseveri nell'errore di attribuire per legge funzioni e compiti ai ministri senza portafoglio quando la legge n. 400, sulla cui importanza mi sono già soffermato, ci ha indicato la strada maestra, qualificando i ministri senza portafoglio ausiliari possibili e non necessari della Presidenza del Consiglio.

Non è in discussione il ruolo ed il rango dei ministri senza portafoglio, come affermano i sostenitori di questa legge, di quei ministri che una parte della dottrina — potrei citare l'articolo di Miglio, che ho ricordato poc'anzi — chiama con dispregio «mezzi ministri», e ancor meno il

livello, la competenza e la serietà delle persone che rivestono o hanno rivestito incarichi ministeriali senza portafoglio. Altro è in discussione, come si desume dal rilievo del Presidente della Repubblica il quale nel rinviare il provvedimento al Parlamento ha osservato che «l'attribuzione di competenze di grande rilevanza politica, istituzionale e civile», quali sono le competenze che con questa legge tuttora si attribuiscono ad un ministro senza portafoglio, in contrasto con la legge del 23 agosto 1988 e con la consolidata prassi della composizione dei governi, configura un ministero senza portafoglio in contrasto con i principi della tecnica legislativa. Si tratta di un'incoerenza rispetto alla legislazione organica vigente, di un'incoerenza rispetto all'assetto generale dell'istituzione Governo; tutto ciò genera incertezze sul piano della responsabilità politica e della titolarità di funzioni di governo, in modo da essere costituzionalmente inopportuno se non illegittimo.

Onorevoli colleghi, ecco le ragioni del nostro contrasto verso la soluzione adottata dalla Commissione affari costituzionali. Vogliamo evitare che si prosegua sulla strada iniziata con l'attribuzione per legge di competenze al ministro senza portafoglio per gli interventi nel Mezzogiorno e che si metta nel nulla, appena approvata, la legge n. 400 che regola la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre riteniamo che questo metodo di attribuzione di competenze per legge a ministri senza portafoglio costituisca un modo surrettizio di istituire nuovi ministeri. Siamo contrari alla proliferazione di nuovi ministeri e ci opponiamo ad una loro istituzione effettuata in modo surrettizio, come avviene con la legge che stiamo oggi esaminando.

Mi sorprende non poco che, probabilmente mossi dalla preoccupazione — che anima tutti — di risolvere i problemi della protezione civile, gli altri partiti di opposizione non si siano schierati sulla posizione che noi oggi sosteniamo proprio per impedire al Governo e alla maggioranza di far surrettiziamente proliferare la quantità e le competenze dei ministeri.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Ma vi sono altri due argomenti che il tempo a mia disposizione mi consente soltanto di accennare. Il Presidente della Repubblica aveva rinviato la legge anche perché veniva stabilita, e viene adesso confermata, la possibilità per il ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile di trasferire a delegati — senza precisare quali qualifiche essa debba rivestire — le proprie funzioni. Tale nomina, che può avvenire per altro al di fuori di qualsiasi garanzia, è in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione. Tale articolo stabilisce infatti i criteri di organizzazione, secondo il nostro ordinamento che si richiama ai principi di legalità, della pubblica amministrazione.

Infine, onorevoli colleghi, nella legge che stiamo esaminando non viene esclusa la possibilità di gestioni fuori bilancio che contrastano con le indicazioni — non voglio ripeterle oggi perché le ho già sottolineate nel corso dello svolgimento della questione sospensiva — fornite dalla Commissione Scalfaro. Tale Commissione ha rilevato che proprio la gestione fuori bilancio ha consentito tutto quanto si è verificato nell'attività della protezione civile, a seguito dei terremoti del 1980 e del 1981 nelle zone della Basilicata e della Campania.

La relazione Scalfaro indica anche i tipi di controllo da effettuare dopo aver pregiudizialmente ripristinato l'obbligo di gestione all'interno del bilancio con le garanzie del controllo preventivo, o successivo, per quanto riguarda le attività periferiche della Corte dei conti che, invece, nel passato non si è verificato proprio in virtù della legislazione vigente.

Onorevoli colleghi, se non sussistessero altre motivazioni per dire che questa legge non può essere approvata così come è e che ha bisogno di radicali modifiche e soprattutto del recepimento di quanto è stato indicato dalla Commissione Scalfaro, basterebbe quest'ultima considerazione a sostegno delle tesi che abbiamo indicato per motivare l'inopportunità di un'approvazione del testo di legge in esame così come è stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il coordinamento della protezione civile.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, ritengo — fuor di polemica — che non dobbiamo perdere quest'occasione per cercare di pervenire alla elaborazione di un testo di legge migliore per la protezione civile e per effettuare quelle correzioni che sono possibili della proposta di legge al nostro esame. È opportuno tenere ben presente il fatto che partiamo da un'esperienza che non si può certo definire positiva. Tale esperienza si può valutare in maniera più o meno drammatica, però mi pare che nella Commissione d'inchiesta sui terremoti verificatisi nella Basilicata e nella Campania si sia registrato un quasi unanime consenso sulla valutazione di tale fenomeno che richiama l'attenzione di tutti noi.

Ricordo che sono stati spesi circa 50 mila miliardi e che la ricostruzione — certamente in parte concretizzata — non ha dato i risultati non solo sperati, ma che erano stati anche indicati dal Parlamento. Pertanto, non solo si è sprecata l'occasione fornita dalla ricostruzione, ma si sono anche verificati dei fenomeni di illegalità, una carenza nei controlli, un'efficacia degli strumenti operativi e alcuni affari di natura illegale. Questo è il quadro che abbiamo di fronte.

La Commissione ha fornito alcune indicazioni che sono state in parte recepite dalla proposta di legge al nostro esame — la quale è stata emendata e riscritta — ma, in ogni caso, ritengo che bisognerebbe scavare un po' di più per riuscire — lo dico veramente fuor di polemica — a migliorare il provvedimento perché il problema che abbiamo di fronte è davvero di grande rilievo per il nostro paese.

Le emergenze sono diventate occasioni di manifestazioni di sfiducia da parte dell'opinione pubblica nei confronti dell'operato delle istituzioni, per ritardi, inadempienze ed addirittura sospetti di speculazioni sulle emergenze stesse. Questo è un dato dal quale non possiamo prescindere. Ciò detto, si può certo riconoscere che qualcosa è stato fatto e che anche la proposta di legge in esame presenta alcuni aspetti positivi. Tuttavia — insisto — sbaglieremmo a sottovalutare la drammaticità del problema e la necessità che il Parlamento effettui un intervento adeguato.

Il primo punto che viene richiamato proprio dal titolo della proposta di legge in discussione è quello concernente l'istituzione di un servizio nazionale della protezione civile. Credo che accogliere questa indicazione fondamentale significhi accettare l'idea che occorre un coordinamento operativo efficace, ed ovviamente trasparente, fra tutte le competenze, gli organismi e le capacità di intervento esistenti, tale da consentire, in primo luogo, di prevenire per quanto possibile gli eventi calamitosi e, in secondo luogo, di intervenire in modo più efficace per affrontare le emergenze che dovessero verificarsi.

Non si tratta di creare un nuovo ministero, stante anche l'impostazione di questa proposta di legge che fa una scelta che io condivido, poiché occorre piuttosto coordinare nel modo più efficace possibile gli interventi di prevenzione e quelli volti a far fronte alle emergenze.

La rilevanza dei problemi affrontati è di ordine istituzionale: si tratta infatti di coordinare l'azione di diverse amministrazioni dello Stato; di operare in collegamento con le regioni, le province, i comuni ed il complesso sistema delle autonomie, che hanno loro peculiarità; nonché di esercitare poteri straordinari di ordinanza. Mi pare pertanto che il secondo punto fondamentale da tener presente consista — come ha riconosciuto giustamente la Commissione parlamentare di inchiesta — nel riconoscere il potere peculiare tipico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Occorre quindi tener conto di queste due

premesse. È bene ribadire che il ministro che riceve la delega per gli interventi operativi deve essere senza portafoglio, come afferma anche la proposta di legge in esame, sia pure in modo a mio avviso non coerente. È necessario pertanto che il servizio nazionale della protezione civile venga istituito con decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi della legge n. 400, e che ne assuma la presidenza quest'ultimo o, per sua delega, il ministro per il coordinamento della protezione civile. Se mancasse questo aspetto relativo al coordinamento generale, si ricadrebbe da una parte nell'impiego di uno strumento troppo debole (il ministro della protezione civile), dall'altra in un sovraccarico di deleghe nei confronti di un ministero senza portafoglio. Ciò rischia di rendere inefficace — o meno efficace di quanto sarebbe necessario — il potere della struttura nazionale della protezione civile. Una volta istituito il servizio nazionale della protezione civile, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la delega dovrebbe ovviamente essere attribuita al ministero per il coordinamento della protezione civile. Credo che ciò risolverebbe molto dei problemi che sono stati sollevati.

Esiste poi un secondo ambito di riflessione molto generale, che riguarda il tipo di interventi da espletare nella fase dell'emergenza utilizzando i poteri speciali attivati per la protezione civile.

Troppo spesso si è andati oltre l'emergenza, nel senso che non vi è stata nell'utilizzo dei poteri speciali una netta distinzione fra l'emergenza e la gestione degli interventi ordinari (di risanamento e di ricostruzione) di lungo periodo. In passato si poteva dire che la scelta era necessaria per accelerare i tempi della ricostruzione, ma abbiamo verificato che lo svuotamento o la sottoutilizzazione dei poteri ordinari — in riferimento ai comuni, alle province, alle regioni ed alle competenti amministrazioni dello Stato — non hanno affatto sortito il risultato di abbreviare i tempi. In proposito si può rilevare che il tempo minimo delle ricostruzioni supera i dieci anni e che si tratta di operazioni che possono essere definite almeno assai parziali,

anche rispetto agli obiettivi dichiarati, non sempre condivisi da noi verdi. In realtà non vi sono motivi di urgenza, ed è invece necessario restituire il più presto possibile i poteri agli organismi ordinari. La protezione civile svolga efficacemente i compiti propri e non invada le competenze di ordinaria amministrazione (sia pure in un contesto non sempre del tutto ordinario) una volta superato il momento dell'emergenza!

Il testo che ci viene proposto contiene qualche correzione rispetto ad un certo «sfondamento» dei poteri di emergenza. Riteniamo tuttavia che si tratti di modifiche non ancora adeguate, e che occorra indicare con grande precisione il concetto di emergenza ed i suoi limiti; in proposito, noi utilizziamo una definizione della Corte dei conti che ci sembra assai rispondente. Inoltre, occorre indicare le modalità di esercizio dei poteri di ordinanza su delega del Presidente del Consiglio dei ministri nella fase dell'emergenza.

Per quanto riguarda il problema dei controlli, si propone giustamente all'articolo 18 che essi possano essere successivi solo nel caso di interventi di emergenza (in realtà il testo parla di ordinanze); anche questo passaggio va meglio precisato. Infatti, nella prima parte dell'articolo 18 si rimanda alla legislazione in vigore, la quale invece ha consentito e consente una sospensione dei controlli ordinari o un loro rinvio ad interventi successivi, e non preventivi, come prescrive in linea di massima la legislazione ordinaria. Ritengo dunque che anche questo punto vada precisato e corretto, affinché non sorgano dubbi interpretativi e non si induca il sospetto che le cose andranno come sono andate finora, che cioè i guasti puntualmente individuati dalla Commissione parlamentare di inchiesta possano verificarsi nuovamente. Si può giungere ad una correzione e ad un intervento trasparente senza nulla togliere all'efficacia ed alla caratteristica peculiare dell'attività di emergenza di protezione civile.

Relativamente alle strutture di intervento, si registra una sovrapposizione fra le competenze attribuite al Ministero

dell'interno, dal quale in sostanza dipende il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e le strutture della protezione civile, facenti capo al ministro ed alla Presidenza del Consiglio. La legge al nostro esame ribadisce che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è una struttura fondamentale della protezione civile: dobbiamo però sviluppare questa affermazione in maniera conseguente.

Qual'è, dunque, il punto? Pur riconoscendo il fatto che in materia di protezione civile concorrono diverse amministrazioni dello Stato (comuni, province, regioni), occorre individuare almeno un nucleo operativo permanente, dotato di adeguata professionalità, che costituisca la struttura presente sul territorio, soprattutto per rafforzare l'attività di prevenzione e previsione e per creare un canale che permetta un coordinamento rapido, senza che si debba inventare qualcosa volta per volta, e in grado di attivare i restanti organismi.

Credo che i vigili del fuoco possano fungere da canale, magari collegando la loro azione a quella dei prefetti ed attivando le varie strutture degli enti locali. Tuttavia, se non si istituisce un corpo specializzato, diffuso sul territorio, credo che il tessuto predisposto risulti molto fragile e difficilmente mobilitabile, soprattutto nell'attività di prevenzione e previsione, e scarsamente efficace quando si verifica l'evento catastrofico.

Perché non trarre allora da tutto ciò le dovute conseguenze? Perché non si evita lo sdoppiamento richiamato dalla Commissione parlamentare, riducendo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che deve essere riorganizzato e potenziato (non ho il tempo per dilungarmi su questi aspetti), alle dirette dipendenze del servizio nazionale della protezione civile, quindi della Presidenza del Consiglio? In tal modo si creerebbe un tessuto territoriale, con un coerente sviluppo. Che senso ha, infatti, prevedere in una legge (e ritengo che tale osservazione sia puntuale; vi è per altro anche un elenco, nel quale sono ricomprese, tra gli altri, le forze armate) l'attribuzione di una funzione peculiare, parti-

colarmente importante, ai vigili del fuoco? Che senso ha inserire in un provvedimento un'affermazione del genere che, ripeto, è assolutamente condivisibile, senza farne discendere alcuna conseguenza?

La conseguenza alla quale mi riferisco è la riorganizzazione del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per evitare la duplicazione ricordata presso il Ministero dell'interno, con il verificarsi di disfunzioni per il sottoutilizzo delle potenzialità del corpo in questione.

In questa fase del dibattito mi limito a osservazioni di fondo. Per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze, non sono individuate quelle spettanti ai comuni. Vi è un'indicazione dell'attività che devono svolgere i sindaci che, con alcuni perfezionamenti, riteniamo condivisibile, ma non vi è una specifica e rilevante attribuzione di competenze ai comuni. Si parla delle regioni, delle province (e concordiamo sul coordinamento affidato alle province per il livello di competenza che loro spetta), ma ritengo che non individuare il comune soggetto in materia di protezione civile sia un errore. A meno che non si abbia una vecchia concezione della protezione civile: mi riferisco alla grande catastrofe, alla grande alluvione, all'evento di grande portata, che in Italia, per la verità, avviene piuttosto frequentemente. Tuttavia non può trattarsi della concezione posta a fondamento di un provvedimento relativo alla protezione civile; ed infatti quello al nostro esame giustamente affronta i diversi aspetti del fenomeno, abbandonando il concetto di protezione civile prevalente fino a qualche decennio fa.

È ben chiaro a tutti noi che oggi esistono rilevanti rischi di danno ambientale, ad esempio per l'esistenza di depositi industriali o di produzioni di un certo tipo o per la possibilità di trasporto di sostanze pericolose. Nella nostra civiltà, cioè, i rischi industriali, ma anche di altro tipo, sono molto aumentati e diffusi sul territorio.

Prevedere, prevenire ed intervenire efficacemente comporta un'attivazione dell'ente locale territoriale (quindi principalmente del comune), anche se mi rendo conto che in Italia dobbiamo far fronte ad

una proliferazione di 8 mila comuni. Tuttavia questo problema non può essere risolto evitando l'attribuzione di competenze, bensì sollecitando i consorzi, i coordinamenti e le associazioni intercomunali, una volta che al comune siano state assegnate le debite competenze, e quindi il potere di coordinarle. Questo è a mio giudizio un altro punto fondamentale per una moderna concezione della protezione civile proiettata sulla prevenzione, sulla previsione, ed affidata ad una responsabilità istituzionale e non solo al volontariato negli interventi a seguito di eventi calamitosi.

Aggiungo infine che sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione alle problematiche ambientali in relazione alla protezione civile. Sono state introdotte norme che prevedono pareri del Ministero dell'ambiente: non mi sembra una proposta sconvolgente, ma è rilevante sul piano culturale degli interventi per prevedere e prevenire calamità naturali (alluvioni, catastrofi derivanti dal dissesto idrogeologico, inquinamenti di origine industriale).

Al Ministero dell'ambiente, di concerto con altri ministeri, sono attribuite competenze importanti in materia di controlli ambientali. È opportuno però rafforzare il ruolo del Ministero dell'ambiente nel campo della protezione civile anche in materia di interventi di risanamento. Abbiamo verificato che troppo spesso l'emergenza è divenuta l'occasione non solo per sperperare denaro pubblico, ma anche per attuare interventi incompatibili con l'ambiente. Non intendo sostenere che la tutela ambientale sia l'unico valore assoluto da considerare; evidentemente bisogna tener conto anche di altri fattori. Tuttavia non si può giustificare la forzatura degli equilibri ambientali e lo scavalco della normativa sulla difesa dell'ambiente per affrontare le situazioni di emergenza. Anche la valutazione ambientale deve concorrere come uno dei fattori di definizione delle politiche di emergenza e delle scelte conseguenti. Tutto ciò naturalmente è rimesso alla consapevolezza ed alla sensibilità del servizio nazionale e della struttura della

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

protezione civile. Credo però che ciò richieda anche una specifica valorizzazione del ruolo del Ministero dell'ambiente, che concorre, in particolare per questi aspetti, ad una valutazione globale degli interventi di emergenza e di risanamento.

Come i colleghi possono intuire, si tratta di interventi e di proposte non marginali; e raccomandiamo una loro attenta considerazione perché il problema che abbiamo di fronte non può essere affrontato secondo la logica del partito preso: il Parlamento ha approvato una legge, e quindi questa va difesa. Poiché il Presidente della Repubblica ha sollevato determinate obiezioni, si rende necessaria una reazione difensiva, che pure ha qualche elemento di legittimità dal punto di vista dell'affermazione del ruolo costituzionale del Parlamento e del potere legislativo. Tuttavia penso — e spero che tale mia opinione sia condivisa — che questa preoccupazione non debba portare ad un arroccamento difensivo sul testo precedentemente licenziato. Ritengo invece che ci sia data un'occasione per correggere alcuni punti rilevanti in una materia importantissima per il paese, per gli equilibri istituzionali e per la trasparenza o, come la chiamiamo noi verdi, per l'ecologia della politica, nell'ambito di scelte che abbiamo visto essere ancora più rilevanti perché intervengono nel momento in cui una parte della popolazione del nostro paese vive emergenze drammatiche sulla propria pelle.

Porre le istituzioni in condizione di rispondere in maniera più adeguata, più efficace e più trasparente credo sia responsabilità di tutti noi, e mi auguro che il Parlamento sappia raccogliere la parte propositiva delle critiche che sono venute anche al suo operato e sappia quindi tradurle in modifiche adeguate al testo al nostro esame. (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quelli connessi alla protezione civile sono problemi fondamentali

per la vita di una nazione e per il suo sviluppo. È infatti proprio nel momento dell'emergenza derivante da una pubblica calamità che si misurano la vera capacità operativa, la forza, l'organizzazione, la modernità e quindi la civiltà di uno Stato.

Prendendo le mosse dalla lucidissima relazione di minoranza presentata dall'onorevole Pazzaglia, vorrei anzitutto sottolineare che il rifiuto di promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica, con il conseguente rinvio alle Camere per il riesame, è a nostro avviso molto pertinente ed estremamente opportuno, anche se siamo consapevoli che è rarissimo che il Parlamento operi un effettivo ripensamento in merito alle decisioni già assunte: le Camere deliberano spesso senza tener conto dei messaggi presidenziali. Probabilmente anche questo provvedimento farà la stessa fine.

Il nostro gruppo ritiene necessaria una apposita normativa, volta a disciplinare la materia di cui trattiamo, che dovrà porre ordine in un settore estremamente complesso e consentire di fronteggiare le calamità naturali con competenze certe, senza improvvisazioni. Riteniamo sia opportuno disciplinare ed organizzare stabilmente gli uffici ed i servizi della protezione civile, senza doverli inventare volta per volta, quando si tratta di affrontare le singole pubbliche calamità.

Occorre regolare il pronto intervento al fine di attuare una accorta opera di prevenzione, della quale non si parla purtroppo molto, e per individuare le responsabilità delle disfunzioni registrate. Tale individuazione dovrebbe però avvenire senza che si faccia ricorso alle commissioni d'inchiesta.

Un apposito provvedimento in materia è quindi indispensabile; ma riteniamo che questa proposta di legge non serva a raggiungere gli scopi poc'anzi ricordati. È infatti contraddittorio disciplinare con legge organica il Servizio nazionale della protezione civile, mostrando quindi di essere consapevoli della necessità di un'apposita normativa ordinaria, e poi affidare il tutto ad un ministro senza portafoglio,

che non dispone di mezzi e strutture adeguati e che deve pertanto — mi perdoni, onorevole ministro, se uso un'espressione forse impropria — raccomandarsi ad altri per ottenere mezzi, interventi e personale competente. Il suo Ministero, onorevole Lattanzio, è infatti sostanzialmente privo di poteri e di strutture proprie; e la disciplina legislativa è indispensabile proprio perché le competenze in materia appaiono particolarmente confuse, e ciò facilita la difesa ad oltranza delle competenze ordinarie anche quando ci si trovi a far fronte ad eventi del tutto eccezionali.

Si preferisce la confusione e si continua ad essere soddisfatti di aver portato a casa una presunta legge organica, mentre quelle proposte non sono assolutamente modifiche serie alla vigente normativa.

Il ministro per il coordinamento della protezione civile, com'è noto, non dispone di un apposito ministero. Il dipartimento della protezione civile è istituito presso la Presidenza del Consiglio, secondo la legge del 1988, mentre la competente direzione generale è stata attivata presso il Ministero dell'interno, gelosissimo di una struttura che nessuno di noi ha mai compreso perché debba sopravvivere, nonostante si ravvisi l'esigenza di affidare ad un ministro gli interventi e la responsabilità in materia.

Ed anche per quanto riguarda le competenze delle regioni, guai a chi le tocca!

L'esperienza sembra non insegnare nulla, visto che nel passato, di fronte a pubbliche calamità, sono «cadute» (e lo dico freddamente, registrando gli eventi) anche le regioni più forti, anche le regioni prime della classe (basti pensare a Seveso o al terremoto che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia). Non dimentichiamo quindi l'urgenza dell'intervento statale di fronte a situazioni che superano le capacità operative delle regioni stesse.

Analogo discorso si può fare per le competenze delle provincie e dei comuni, e tralascio di soffermarmi sulle competenze di altri enti pubblici nazionali e territoriali, riferendomi semplicemente a quanto elencato nel secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge.

L'errore fondamentale che il Parla-

mento continua a ripetere con monotonia sta nel voler concentrare tutto e nel tentare di risolvere tutto attraverso quello che può definirsi l'istituto cardine dell'ordinamento giuridico italiano, cioè il coordinamento.

Il coordinamento è impossibile in Italia, in questo campo come in altri, anche se a volte è sembrato possibile conseguire un risultato positivo. Basti pensare al coordinamento interforze per i problemi dell'ordine pubblico. Tutti sappiamo a memoria che si tratta di un coordinamento impossibile. A volte sembra che ci divertiamo ad usare questo termine; sì, noi riusciamo a mettere insieme persone che hanno i titoli ed i gradi per farlo, ma alla fine ognuno va a casa propria, si porta dietro le proprie competenze, gelosamente custodite e non cedibili ad altri.

Tutto è fondato su questo principio e la stessa proposta di legge al nostro esame è imperniata sul coordinamento. Basta questo per dire che si tratta di una legge inutile. Non solo, per prendere atto del suo contrasto insanabile è sufficiente leggere l'articolo 1 del provvedimento: «È istituito il servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi». Questo primo comma sembra perfetto. Il Parlamento si rende conto della necessità di tutelare la vita, ma in che modo si agisce? Il ministro per il coordinamento della protezione civile comanda, dispone? No, sulla base del secondo comma dell'articolo 1 «promuove e coordina con direzione unitaria, avvalendosi di una struttura dipartimentale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», (quindi questo dipartimento non è di proprietà del ministro per il coordinamento della protezione civile ma dipende da altri) «le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Ci rendiamo conto del contrasto insanabile tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1? Il primo apre l'anima alla speranza: finalmente ci si rende conto dell'importanza della tutela della vita! Ma come viene tutelata la vita? Con l'acqua fresca!

Siamo di fronte ad una impresa impossibile. Anche noi siamo monotoni nel ripeterlo e non sappiamo più in che modo dirlo: non ostiniamoci nell'errore per paura dell'autorità, per paura di scoprire e di reinventare l'autorità e la responsabilità, che sono inscindibilmente legate. L'unico rimedio è l'unità di comando, onorevoli colleghi, che non turba minimamente le regole della democrazia, ma le rafforza; un paese democratico, infatti, deve tutelare sul serio la vita, l'incolumità dei cittadini e i loro beni. Non può esservi sviluppo in una società civile se non c'è sicurezza sul territorio, se non si attua un'opera di prevenzione rispetto a ciò che umanamente e scientificamente, con il ricorso alle nuove tecnologie, è prevedibile. Sappiamo bene che non tutto può essere previsto, ma certo occorre attrezzarsi di fronte ad emergenze che per l'Italia non sono rarissime; nei decenni passati, infatti, abbiamo assistito spesso a pubbliche calamità di vario genere, dalle alluvioni ai terremoti, agli incendi.

Non si decide neppure quando si cerca di varare una legge organica, neanche di fronte ad un provvidenziale, ma temo inutile, messaggio del Capo dello Stato e a rilievi mossi da una Commissione d'inchiesta autorevolmente presieduta. Ripeto che l'unico rimedio è l'unità di comando, non il coordinamento! E parlo dell'unità del comando e delle responsabilità: chi comanda dispone dei mezzi, del personale, delle strutture, non coordina il mondo intero (che non è coordinabile) ma ordina! Solo così si possono fronteggiare le pubbliche calamità!

Sono convinto che le esperienze di un popolo non si debbano bruciare, soprattutto quando si tratti di esperienze di efficienza. Consentitemi allora di portarvi l'esempio di tre terremotati, per capire perché in una occasione si sia riusciti a

risolvere tutto bene e rapidamente. Anzitutto vi è il Belice. Sono passati circa venti anni: tragedie, una girandola di migliaia di miliardi, opere incompiute, disastri, scandali! Poi l'Irpinia, dieci anni fa (ho arrotondato la cifra, perché ormai sono undici anni): anche in questo caso scandali, incompletezza di opere, Commissione d'inchiesta. Nulla di definito nel primo come nel secondo caso. Nel 1930 vi è stato il terremoto del Vulture: non dimentichiamo queste pagine, perché esse non appartengono ad un regime ma all'esperienza di un intero popolo che (quando le leggi lo sostengono e la volontà degli uomini sa applicarle), ha dimostrato immense capacità anche di fronte alle pubbliche calamità. Nel corso di questi decenni, l'Italia si è invece trovata nel caos dell'impreparazione quando non si sapeva, onorevole ministro (per fortuna questo ora non accade più), se sul luogo della pubblica calamità comandasse di più il parroco, il sindaco oppure l'organizzazione dei volontari.

Alcuni passi avanti sono stati compiuti, non lo neghiamo; ma se si fa una legge organica (e siamo tutti d'accordo sul fatto che ciò è indispensabile) bisogna farla bene e non lasciare l'aspetto fondamentale del problema senza disciplina.

Il 23 luglio del 1930 (vi cito dati ufficiali) si verifica un terremoto che investe sette province: Avellino, Bari, Benevento, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, una zona di circa 6 mila e 300 chilometri quadrati. Vengono demoliti 2 mila e 500 fabbricati pericolanti; vengono sgomberate macerie per 220 mila metri cubi; vengono ricostruiti subito dallo Stato (poi vi dirò i tempi sbalorditivi della ricostruzione) 3.746 alloggi, per un complesso di 961 edifici; vengono riparate 7 mila case. Ebbene, quegli edifici, quelle case, quegli alloggi sono rimasti in piedi quando, cinquant'anni dopo, il terremoto dell'Irpinia ha colpito di nuovo la stessa zona: in mezzo alle macerie, quegli edifici sono rimasti in piedi per come erano stati costruiti, dimostrando così che la velocità dei tempi della ricostruzione è compatibile con la serietà dei criteri costruttivi e delle progettazioni.

Nelle prime ventiquattr'ore non c'era più un ferito fuori dagli ospedali. A 70 mila persone erano stati distribuiti viveri, indumenti, medicinali e 34 mila tende erano state assegnate ai senza tetto. Il servizio di pronto soccorso (oggi si direbbe di pronto intervento) esaurì il suo compito il 6 agosto, a soli 14 giorni dal sisma, e venne quindi smobilitato, non fu tenuto in piedi un giorno di più. Operò per 14 giorni — ripeto — e poi fu smobilitato. E nello stesso ristrettissimo tempo di 14 giorni fu messo a punto il programma della ricostruzione, evitando il ricorso alle baracche, ai prefabbricati (quante speculazioni sui prefabbricati!) e al commercio dei mutui: il dramma e la piaga delle pubbliche calamità di questi decenni! Fu impiegata una manodopera media giornaliera di 21 mila persone. E non sto a dirvi la rilevante somma che avanzò rispetto al preventivo e che il ministro competente (quel gigante pugliese che noi tutti abbiamo conosciuto, Araldo di Crollalanza) riportò nelle casse dell'erario.

Onorevole ministro, la Società delle Nazioni, incredula, nominò una commissione per «smascherare» la balla della propaganda fascista. La commissione agguerritissima della Società delle Nazioni venne in Italia, constatò i fatti e rilasciò a quel vecchio gigante ministro di Mussolini, Araldo di Crollalanza, un gigantesco attestato. Mai era capitato alla Società delle Nazioni di verificare un esempio di efficienza, di volontà e di capacità realizzatrici come quella.

Perché fu possibile quel miracolo (poiché di miracolo si tratta)? La ricostruzione seguita al terremoto del 23 luglio 1930 si concluse il 28 ottobre dello stesso anno: tre mesi e cinque giorni! Sbalorditivo! Aveva ben ragione la Società delle Nazioni a non crederci e ebbe ben ragione a constatare e a rilasciare l'attestato di encomio al ministro Araldo di Crollalanza. Perché c'erano leggi che consentivano ad un ministro (in quel caso il ministro dei lavori pubblici) di agire.

Noi oggi non vi chiediamo di restituire questo tipo di competenza al Ministero dei lavori pubblici. Noi vogliamo il Ministero

della protezione civile o, in subordine — come è stato suggerito —, i poteri nelle mani del Presidente del Consiglio, che poi li delega. In questo secondo caso, bisogna tener conto del fatto che la delega ha una sua efficacia se data in favore di una persona autorevole come lei è, onorevole ministro, poiché tutto dipende dal modo in cui essa viene utilizzata.

Allora noi vogliamo il Ministero della protezione civile. Vogliamo che non si prenda in giro il popolo italiano, facendo una legge sulla protezione civile che non servirà a niente. Il primo che ne farà moralmente e politicamente le spese sarà proprio il ministro senza portafoglio per la protezione civile che si troverà spesso nell'impossibilità di operare e, soprattutto, di risolvere i problemi. Egli dovrà tuttavia rispondere alle comunità colpite dalle pubbliche calamità e sarà costretto ad ammettere: non ho mezzi per fronteggiare tali calamità, non ho mezzi per venirvi incontro! A volte — ed è vero, onorevole ministro — ciò è accaduto!

È quindi troppo comodo — non dico inutile, per carità! — disquisire, come fa il relatore per la maggioranza, onorevole Labriola, sulla pluralità dei modelli organizzativi. Il modello organizzativo deve essere unico, preciso. Bisogna stabilire chi comanda in questa materia, chi è responsabile e di quali mezzi e strumenti può disporre. Solo nella seconda fase entreranno in gioco le competenze. Non si possono escludere comuni, province, regioni, enti locali, dall'opera di ricostruzione, ma non si deve escludere neppure la presenza dell'autorità centrale, dello Stato. Occorre tornare all'autorità unica, unica nella decisione e nella responsabilità, per quanto attiene al cosiddetto pronto intervento ed alla difficile e sempre trascurata opera di prevenzione. Ma quali enti locali fanno opera di prevenzione? Neppure le regioni più attrezzate! Solo lo Stato può, se vuole, farla con dei risultati.

In questa sede le scelte obbligate restano dunque quelle indicate dal relatore di minoranza, onorevole Pazzaglia, che noi dobbiamo ringraziare per il taglio dato al suo elaborato. Non sempre la Camera dispone

di relazioni di tale pregio culturale e, in questo caso, giuridico.

Noi vogliamo un ministero pienamente funzionante, attraverso la radicale riforma di tutto il settore e l'eliminazione delle sovrapposizioni, o il conferimento di forti poteri al Presidente del Consiglio, che li eserciti direttamente o per delega (come è stato suggerito). Altre soluzioni non servono, onorevoli colleghi. Non facciamo riforme di facciata, lasciando intatti gli aspetti che dovrebbero essere cambiati, in questo caso, lasciando intatto il discorso sul coordinamento, che ormai tutti fuori di qui riconoscono come impossibile ed impraticabile, mentre è rimasto caro al Parlamento che non ha il coraggio di operare grandi scelte. Un Parlamento che si appresta a varare la riforma di se stesso non ha il coraggio di riconoscere che, di fronte ad emergenze di quel tipo, solo soluzioni straordinarie danno risposte valide e non il monotono e routinario vivere quotidiano. Il paese, di fronte alle pubbliche calamità e con una legge di questo genere (nel caso fosse riapprovata nel testo attuale), resterà in balia dell'improvvisazione, del caos delle competenze e delle squallide speculazioni esistenti in ogni parte del territorio e non solo nel Mezzogiorno. Il paese resterà in balia di speculatori ed a farne le spese sarà — come sempre — il popolo italiano ma, soprattutto, le popolazioni colpite (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo una legge di grande rilievo, che si è caricata oltre che dei significati che essa già aveva per l'importanza della materia trattata, anche di un ulteriore rilievo politico perché è stata oggetto di un messaggio del Presidente della Repubblica e perché il suo esame coincide con la pubblicazione dell'egregio lavoro svolto dalla cosiddetta Commissione Scalfaro (altro momento rilevante dal punto di vista politico), che ha presentato al Parlamento delle conclusioni che

non possono non avere rilevanza, ai fini del contributo che offrono al nostro dibattito.

Il nostro gruppo ha sempre sostenuto l'esigenza che si pervenisse ad un provvedimento di riforma e di istituzione del servizio di protezione civile. Ritengo che ciò coincida con quanto di rilevabile politicamente è emerso dallo stesso lavoro della sopraricordata Commissione Scalfaro. Dobbiamo infatti sicuramente uscire, per quanto riguarda il sistema legislativo, da una cultura legislativa dell'emergenza che determina inadeguatezze sia nel momento in cui le calamità debbono essere affrontate sia nel momento in cui gli interventi debbono essere realizzati, come testimoniano purtroppo fatti che nel nostro paese sono ormai noti.

L'altra questione che sottolineavamo e con cui motivavamo e motiviamo tuttora la necessità di arrivare alla istituzione del servizio di protezione civile, è che si debba ormai affermare con forza il superamento della cultura dell'emergenza, che tende a fare dell'emergenza stessa quasi un effetto della fisiologia della minaccia naturale ed antropica, che degrada il cittadino — nel momento in cui l'emergenza si concretizza — ad utente spesso misero e petulante di un servizio di soccorso statale, non sempre correttamente attuato dalle amministrazioni che vengono coinvolte nella gestione.

Nel nostro paese vi sono stati impegni e sacrifici rilevanti di tanti scienziati, lavoratori, amministratori, militari e volontari che si sono prodigati nel rispondere alle domande di soccorso. Ora dobbiamo, evidentemente, non solo valutare positivamente tutto ciò ma dare anche una risposta. Nel far questo lo Stato deve dimostrare che si rinnova e, nello stesso tempo, che intende aggiornare la politica relativa alla protezione civile.

Credo che ciò possa avvenire soltanto attraverso la realizzazione di una politica della prevenzione e della sicurezza, che deve prevalere su quella della ricostruzione.

È fuor di dubbio che esiste un ritardo legislativo, che deriva anche dai riferimenti culturali cui prima ho accennato e

dalla responsabilità dei comportamenti dei governi. Ci troviamo ora nella necessità — che ritengo inderogabile — di definire un testo del provvedimento.

Sono state sollevate osservazioni, rievocate anche nell'attuale discussione, relativamente alla struttura che il servizio dovrebbe assumere. In particolare è prevalsa l'attenzione, nel dibattito e in sede di definizione del testo, per le caratteristiche del più alto livello di direzione. Ci si è chiesti se dovesse esservi un ministro ed un ministero — è uno degli argomenti del rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica — oppure un ministro senza portafoglio. Quest'ultima soluzione è stata quella prescelta.

Desidero rilevare che ci riesce difficile comprendere la fondatezza delle eccezioni di carattere costituzionale mosse in relazione al fatto che sia previsto per la protezione civile un ministro senza portafoglio. Sosteniamo invece la coerenza ordinamentale di questa scelta con la legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, che prevede la nomina di ministri per il coordinamento di specifiche attività.

Sosteniamo l'esistenza di tale coerenza ordinamentale anche in considerazione delle funzioni istituzionali previste per la gestione degli interventi successivi alle calamità naturali e di protezione civile.

Sarebbe stato del tutto improprio prevedere per il coordinamento una struttura ministeriale, burocraticamente intesa, invece di un ministro avente il compito di coordinare le attività e l'esercizio delle specifiche attribuzioni facenti capo in materia di interventi a vari organismi.

Riteniamo che la scelta compiuta sia la più coerente dal punto di vista politico e la più corretta sotto il profilo istituzionale. Riteniamo altresì che i suddetti poteri di coordinamento non debbano travalicare i limiti posti perché quando questo è avvenuto si sono verificati taluni effetti negativi, le deviazioni che lamentiamo e che hanno determinato incresciosi fatti di malcostume e di malgoverno della cosa pubblica.

Un elemento di rilievo introdotto nel testo del provvedimento — che tuttavia

presenta contraddizioni, sulle quali mi soffermerò — risiede nel fatto che la legge fa fortemente perno sui ruoli e le competenze delle regioni e del sistema delle autonomie in generale, cercando attraverso l'attivazione di funzioni sul territorio di affermare un concetto diffuso di sicurezza, tendendo anche alla piena valorizzazione delle competenze ordinarie.

Esistono tuttavia alcuni punti di contraddizione, sui quali si è fermata la nostra riflessione e sui quali abbiamo tentato di richiamare e richiamiamo oggi l'attenzione dei colleghi. Si tratta di aspetti rilevanti concernenti la stesura dei commi 1 e 5 dell'articolo 3 del testo in esame, riguardanti la cosiddetta fase dell'avvio della ricostruzione e della ripresa socioeconomica.

È vero che l'articolo 3 è stato profondamente modificato rispetto al testo originario e che si è cercato di ridimensionare fortemente la formulazione iniziale; tuttavia il pericolo che insorgano elementi di contraddizione e la possibilità di equivoche interpretazioni non sono scongiurati.

Questo è uno dei punti su cui torniamo ad insistere, a nostro avviso giustamente; a tal fine abbiamo presentato emendamenti, proprio tenendo conto della stessa relazione Scalfaro, dalla quale risulta che le deviazioni più note e rilevanti sono avvenute per effetto di un certo tipo di legislazione e per la particolarità di un intervento che si basa su ordinanze.

Noi però riteniamo che vi sia un'altra contraddizione all'interno di questa formulazione, che contrasta con il richiamo alla ripartizione ordinaria delle competenze che la legge nel suo insieme fa affidandola ad enti locali ed a regioni. Si tratta di materie specifiche proprie delle funzioni che esercitano questi enti. È vero e il ministro ce lo ha ricordato più volte che molto spesso le richieste di mantenere questo potere, specie inizialmente, vengono dagli stessi soggetti cui vorremmo restituirlo. È anche vero che il modo in cui l'esperienza ed il dibattito si sono evolute rendono ancora attuale la nostra richiesta di modificare questo punto della legge.

Un altro punto di contraddizione di carattere ordinamentale, e tale da suscitare seri problemi al momento dell'attuazione degli interventi, concernente quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 12. Si tratta del modo di diversificare le attribuzioni per quanto concerne l'intervento nel paese, in maniera specifica per quanto concerne i compiti che vengono attribuiti ai prefetti. Dico subito che non abbiamo niente contro il ruolo dei prefetti e contro l'esercizio delle loro funzioni in diversi settori. Avversiamo la formulazione cui mi riferisco perché riteniamo che, se si collegano questi tre commi a quanto previsto dall'articolo 13 — che attribuisce al sindaco, autorità di protezione civile, una serie di poteri di coordinamento e di intervento immediato per l'ente locale — e dell'articolo 10 — che considera la regione responsabile dello svolgimento dell'attività di protezione civile —, si crea inevitabilmente una conflittualità nel momento dell'emergenza.

Riteniamo pertanto opportuno modificare l'articolo 12, esaltando le specificità dei diversi ruoli e delle diverse funzioni, nonché limitando il potere dei prefetti al coordinamento di tutti i corpi dello Stato e di tutti gli uffici statali, quindi l'amministrazione decentrata dello Stato nel territorio. Il prefetto dovrebbe diventare l'interlocutore primario nel piano di protezione civile che le regioni devono presentare ed attuare. Ci sembra questo un modo corretto di agire e tale da non determinare confusioni nel momento dell'emergenza. Riteniamo quindi opportuno ridisegnare in modo più organico ed efficace l'intervento complessivo disciplinato dalla legge.

I nostri emendamenti assumono maggiore rilievo proprio in conseguenza degli esiti della Commissione Scalfaro, le cui considerazioni erano note in parte pur se e sono meglio documentate, ma sicuramente non possono essere ignorate.

Per questo chiediamo di nuovo al Governo e ai colleghi un'attenta valutazione degli emendamenti che abbiamo ripresentato su questi temi. Li avevamo presentati fin dal primo esame della legge, ma non

erano allora stati accolti. Mi riferisco in particolare agli emendamenti agli articoli 3, 6 e 12.

Altri punti rilevanti presenti sia nel messaggio del Presidente della Repubblica, sia nelle valutazioni della Commissione Scalfaro sono stati oggetto di nostre proposte in Commissione. Esse sono state in parte accolte rilevante del testo in esame.

Sicuramente è giusto ricordare uno dei casi più significativi che è quello riferito al punto delicato del potere di ordinanza. Ricordo che da questo punto di vista sono insorte molte polemiche, alcune nella «polvere dell'estate» e altre che, invece, permangono, ma che nascono a mio avviso da una non attenta lettura del testo e da un'incompleta valutazione fra ciò che è stato fino ad ora e ciò che verrà determinato dal momento dell'entrata in vigore della legge.

Attualmente ci troviamo di fronte ad un potere d'ordinanza privo di limiti. Tale potere infatti non ha limiti temporali, geografici, di spesa e di controllo.

Vorrei sottolineare che non era neppure necessario, inoltre, che l'ordinanza venisse pubblicata e resa nota nei suoi contenuti. È proprio qui che nascono le maggiori novità perché il Parlamento ha voluto eliminare alcuni aspetti che sconfinavano nell'abuso introducendo alcune novità rilevanti. La prima consiste appunto nell'obbligo della pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza. L'altra consiste nel fatto che si è stabilito che l'ordinanza debba contenere la delimitazione del territorio, la durata e la natura dell'emergenza.

Si è poi «messa in capo» al Consiglio dei ministri la deliberazione della dichiarazione di emergenza e, quindi, l'attivazione del potere di ordinanza. È stato inoltre affidato al Consiglio dei ministri — richiamando anche in questo caso una responsabilità collegiale — il potere di revoca del provvedimento di emergenza e, quindi, anche la cessazione del potere di ordinanza.

Si sono inoltre posti termini e limiti alle deroghe anche per quanto riguarda quelle alle norme di contabilità dello Stato che sono state anch'esse oggetto di una parti-

colare attenzione per ciò che hanno determinato.

È stata infine introdotta — come è previsto dall'ultimo articolo del testo — l'esclusione dal potere di deroga per gli atti afferenti alla gestione dei fondi della protezione civile, ma che non sono riferiti alla necessità di interventi immediati e, quindi, coperti da ordinanza.

Credo che queste siano novità tali da rispondere in maniera positiva sia ai rilievi introdotti dal Presidente della Repubblica sia a quelli espressi dai colleghi che hanno elaborato la relazione finale della cosiddetta Commissione Scalfaro.

È opportuno però sottolineare l'esistenza anche di altri problemi che attendono comunque di essere avviati a soluzione perché si superi realmente, facendone giustizia, quella tradizione — che mi auguro abbia fatto definitivamente il suo tempo — che ha comportato purtroppo danni enormi. Mi riferisco alla tradizione che pretendeva di dettare ancora le regole dell'emergenza e di concepire in quella situazione lo Stato come lo strumento di assistenza.

Sottolineo altresì che questa era la concezione che ha fatto sì che in Italia si spendessero oltre 100 mila miliardi di lire dal 1976 ad oggi per provvedimenti legati alla ricostruzione. Si tratta di una cifra enorme se solo si pensa che in concreto ben poco di questa può essere ricondotta ad una logica di prevenzione delle nuove calamità negli stessi territori che, magari, hanno beneficiato di un intervento assai rilevante da parte dello Stato. Vorrei sottolineare che sono stati spesi molti soldi e che non si è ancora pervenuti alla creazione di un sistema di protezione civile. Sono infatti rimaste al palo di partenza alcune proposte ed idee relative al decisivo punto del rinnovamento dei corpi, delle forze e dei servizi dello Stato che devono poi provvedere alla protezione civile. Ricordo ad esempio ciò che è avvenuto e che sta avvenendo al corpo nazionale dei vigili del fuoco: si è fatto di tutto per scoraggiarne lo slancio (una grossa responsabilità di tutto ciò spetta al Governo) e per impedirne la riforma. Tutto ciò nonostante che la pro-

posta di legge in discussione inquadri questo corpo come la forza fondamentale del sistema di sicurezza civile.

Mi auguro che il Parlamento affronti rapidamente questo tema; altrimenti, qualora si determinasse una nuova emergenza, ci troveremmo a dover constatare un ulteriore fatto grave, vale a dire le ridotte capacità operative — dovute alla circostanza che non sono stati affrontati certi problemi — di un corpo così rilevante per le funzioni che può svolgere. Ci si assumerebbe quindi la responsabilità di aver fortemente ridotto l'efficacia e la capacità di intervento di quell'organismo.

Ma non basta pensare solo a risolvere i problemi del corpo dei vigili del fuoco. Il mio auspicio è che gli impegni assunti dal Governo e dalle forze politiche in Commissione possano essere assolti rapidamente, ponendo l'Assemblea in condizione di definire compiutamente la riforma. Occorre anche tener conto, evidentemente, che è necessario dare attuazione alle norme esistenti ed introdurne, per alcuni aspetti, di nuove, che consentano un funzionamento più puntuale di altre strutture dello Stato. Penso al corpo forestale ma anche al servizio geologico ed agli istituti geografici e idrografici. Questi problemi sono stati parzialmente affrontati ed è stato tentato un riordino con la legge di protezione del suolo; ma siamo ancora in una situazione che può essere definita scandalosa per la mancanza di visione organica, il che ha reso di fatto inoperanti strutture di alta qualificazione e di avanzata tecnologia. Queste ultime rischiano di essere impovverite e poste in condizione di rendere meno efficace il loro intervento qualora venisse richiesto (e sappiamo che in quel caso ci si troverebbe di fronte a situazioni assai gravi).

Concludendo, signor Presidente, mi auguro che i motivi che ci hanno indotto ad effettuare un'ulteriore riflessione sul testo della legge aprano spazi per migliorarla ancora, soprattutto in relazione ai punti che ho sottolineato in precedenza. Mi auguro inoltre che questo sia l'inizio di un disegno più complessivo, tendente a diffondere e radicare nel paese la cultura

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

della prevenzione, allo scopo di uscire tutti insieme — dato che questa è la posizione espressa da più parti politiche — da ogni e qualsiasi logica di emergenza e di gestione straordinaria di eventi che hanno carattere di straordinarietà solo per l'imprevisione con cui molto spesso siamo stati costretti ad affrontarli (*Applausi dei deputati del gruppo comunista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Balestracci. Ne ha facoltà.

NELLO BALESTRACCI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, mi pare che questo dibattito si sia caricato di elementi che non sempre hanno attinenza con il testo al nostro esame.

A sostegno di una tale osservazione, vorrei dire molto brevemente che durante il lunghissimo iter di questa proposta, che ha impegnato spazi notevoli di approfondimento nell'arco di alcune legislature, nessuno dei problemi che sono stati oggetto del messaggio di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica aveva suscitato rilievi da parte di quanti in seguito hanno trovato materia di censura.

Nessuno, tranne il Movimento sociale italiano-destra nazionale, ha mai sostenuto la tesi dell'istituzione di un ministero con portafoglio. Anzi, la preferenza per un ministero di puro coordinamento è stata sostenuta con motivazioni culturali, prima ancora che politiche. Si è parlato cioè di una struttura agile, che superasse la staticità ministerializzata modulata sull'esistente e che sperimentasse — qui stava la novità culturale — un modello che, ponendosi in una posizione centrale nella pubblica amministrazione, avesse la capacità di coordinarla a fini di protezione civile.

Altra questione che non sollevò alcun dubbio di legittimità è relativa al potere di ordinanza, che negli atti eccezionali costituisce uno strumento utilizzato ordinariamente. Quindi, il dubbio andava fatto valere per tutte le situazioni, poiché in sostanza questo strumento continua ad essere usato normalmente nei momenti di eccezionalità. La riflessione su tale aspetto

ha riguardato piuttosto la trasparenza di un simile potere — problema che ci siamo posti in sede di Commissione — più che la sua esistenza. Da ciò deriva l'aver stabilito, come avevamo fatto nel testo rinviato, contenuti, limiti e pubblicità del potere di ordinanza; sono state poi giustamente aggiunte una disposizione relativa al vincolo preventivo del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso un parere obbligatorio e vincolante ed una misura per il rispetto dei principi e dei termini previsti dai programmi di cui all'articolo 5, comma 2.

Ugualmente, fino al rilievo formulato dal Presidente della Repubblica, nessuna obiezione fu sollevata circa il potere riservato al ministro per il coordinamento della protezione civile in tema di dichiarazione dello stato di emergenza. Anche nel testo rinviato il Consiglio dei ministri, infatti, era prepotentemente coinvolto in quella procedura, così come l'intero Gabinetto. Nessuna preclusione era stata opposta relativamente ad un coinvolgimento diretto ed immediato del Presidente del Consiglio; di ciò si era discusso ripetutamente. Comunque, trova accoglimento l'osservazione formulata dal Presidente della Repubblica circa la diretta responsabilità in prima istanza del Presidente del Consiglio nella dichiarazione dello stato di emergenza, anche perché nel testo oggetto di rinvio alle Camere la soluzione prospettata obbediva solo ad esigenze di operatività più snella e tempestiva e non certamente ad altre ragioni, per esempio, a quella di dare più poteri al ministro per il coordinamento della protezione civile. Già sulla base del testo licenziato, comunque, egli aveva l'obbligo di riferire immediatamente alla prima riunione del Consiglio dei ministri, che alla fine risultava essere il vero titolare di questa decisione.

Altri elementi più propriamente giuridico-istituzionali non saranno oggetto di mie riflessioni, poiché il presidente della Commissione affari costituzionali e relatore, onorevole Labriola, ha esaurientemente e puntualmente risposto alle obiezioni sollevate.

Onorevoli colleghi, un altro aspetto ha finito per essere assorbente e direi quasi

stravolgente in rapporto alla discussione ed all'esigenza di un sereno ed attento esame del testo in questione. Mi riferisco ai lavori ed alle conclusioni della Commissione di inchiesta sulla ricostruzione delle zone del meridione colpite dal sisma del 1980-81. Non entro nel merito delle risultanze della Commissione Scalfaro; affermo però con vigore che stabilire un nesso stretto fra le norme della proposta di legge in esame e possibili comportamenti e fatti illeciti, distorsivi o scorretti che si sono o si potrebbero verificare nell'opera di ricostruzione è un'operazione capziosa, non corretta e fuorviante, che poco si addice ad attenti legislatori.

Vorrei dire, ribaltando totalmente la tesi richiamata, che solo le norme contenute nel provvedimento in discussione, una volta che esso sia divenuto legge, possono dare un quadro complessivo di certezza, anche in riferimento alle responsabilità ad ogni livello di decisione e di governo. Semmai, si potrebbe affermare che proprio la legislazione d'emergenza ha favorito la «leggerezza», per non usare altri termini; certamente non si può sostenere che il Parlamento non deve prendere una decisione in merito al testo al nostro esame, testo che sarebbe manchevole e potrebbe causare il protrarsi di un comportamento «leggero» nell'opera di ricostruzione. È una tesi politica e perciò come tale, opinabile. Essa, tuttavia, non ha niente a che fare con una osservazione obiettiva delle disposizioni che il Parlamento si accinge a votare.

Semmai, l'operazione va in senso diametralmente opposto, nel senso cioè di dare al ministro per il coordinamento della protezione civile, chiunque sia, certezza di comportamento e riferimenti normativi precisi. Questa è stata la nostra intenzione. In merito all'improprio collegamento ricordato, vorrei avanzare un'osservazione preliminare, rivolgendomi anche al collega Pazzaglia, che stimo molto. Non esiste e non deve esistere una fase dell'attività del servizio nazionale della protezione civile che coinvolga direttamente il ministro preposto nell'opera di ricostruzione.

L'opera di ricostruzione vera e propria è lasciata — ed è corretto sotto il profilo

ordinamentale e costituzionale — alla piena e totale responsabilità degli enti territoriali competenti. È vero che è stato introdotto il concetto della fase dell'avvio alla ripresa socioeconomica, oggetto, per altro, di una riflessione del collega Pacetti. Si tratta di una antica questione. Nell'esperienza concreta, non solo i ministri ma anche tutti coloro che si sono occupati, da vari versanti, dell'opera di ricostruzione hanno ritenuto che, effettuato il primo soccorso, lo Stato non dovesse rinunciare a favorire, in concorso con i livelli istituzionali a ciò preposti, l'opera di ricostruzione. In altri termini, lo Stato non deve fuggire dalle proprie responsabilità nella fase immediatamente preliminare alla ricostruzione che, con espressione non so quanto giuridicamente pregnante, abbiamo definito «avvio alla ripresa».

Mi sembra che il quinto comma dell'articolo 3 del provvedimento in discussione tratti con molta circospezione la diretta responsabilità nella fase ricostruttiva preliminare. Si fa riferimento, infatti, a decisioni adottate con il concorso dei livelli istituzionali competenti e solo per opere ritenute necessarie e indilazionabili.

Desidero sottolineare che il legislatore non può collocarsi al di fuori della tempeste dell'esperienza. Immaginare che lo Stato si limiti a portare i primi soccorsi, a mettere a disposizione le prime tende, i primi prefabbricati, credo sia al di fuori di ogni esperienza. I sindaci, le autorità locali, le popolazioni, chiedono che intervenga. Si tratta di fissare norme molto precise affinché la fase di ricostruzione sia ricondotta totalmente alla responsabilità degli enti competenti, quindi del comune, della provincia, della regione, delle strutture e infrastrutture dello Stato.

Non è possibile immaginare che la fase di ricostruzione, oggetto della indagine della Commissione Scalfaro, possa riverberarsi con tale virulenza su queste norme perché esse non danno adito alcuno ad una confusione di responsabilità. Se è stato possibile un collegamento quasi inestricabile tra le norme del testo rinviato dal Presidente della Repubblica e la dissipazione — cosa che mi ha preoccupato di più —

delle risorse nell'opera di ricostruzione delle zone terremotate (qualora ciò venga provato) i motivi vanno ricercati altrove.

Vorrei dire molto sommessamente — ma i colleghi non si sono sottratti ad un giudizio di tale natura — che è comunque necessaria una legge sulla protezione civile, al di là delle singole opinioni circa l'impostazione da seguire. Mi sembra che tutti concludano — anche il Presidente della Repubblica nel suo messaggio — proprio considerando necessaria ed urgente la definizione di una normativa in questa materia.

Se tutto ciò è vero, dobbiamo anche capire l'ispirazione di fondo del provvedimento, onorevole Pazzaglia, giacché alcuni di noi hanno lavorato per quasi tre legislature attorno a questo tema. Vi è stata anche una approssimazione nel dibattito che pure è sempre più attento alle questioni reali. Per esempio, il testo in esame è riconoscibile immediatamente per la sua ispirazione molto pregnante. Cosa abbiamo inteso fare definendo le norme di cui discutiamo (che mi auguro diventino, al di fuori di ogni polemica, quanto prima legge della Repubblica)?

Si è tentato di spostare il baricentro dell'attenzione dal soccorso e dall'emergenza alla fase della previsione e della prevenzione. Sono state citate cifre relative all'opera di ricostruzione successiva ai vari cataclismi che si sono abbattuti sul nostro paese. Quello che dovremmo fare, come accorti e solerti legislatori, è impedire il più possibile che le calamità si abbattano sul paese. Sappiamo che su certe non c'è potere alcuno dell'uomo. Vane sono le molteplici leggende che si sono create rispetto alla capacità di dominare il rischio sismico; senz'altro si può fare moltissimo — e va fatto — in termini di prevenzione dai danni, ma, per quanto riguarda l'impedimento dell'accadimento, bisogna ritenere che il terremoto rientra tra le evenienze dell'esperienza umana.

Ciò detto, ritengo che tutta la legislazione in materia debba essere prevalentemente orientata a prevenire ed a prevedere: e tale è la filosofia che percorre tutto il testo oggi al nostro esame.

Naturalmente, va fatta una necessaria premessa: esiste una preoccupazione riguardo alla risposta dell'ordinaria amministrazione ad ogni livello. Intendo dire che il funzionamento dell'ordinaria amministrazione (comuni, province, regioni, Stato) rappresenta il primo elemento di prevenzione. Se il territorio è amministrato in maniera scorretta e pressappochistica, non si possono conoscere i fenomeni: si costruisce laddove non è possibile e si lasciano i fiumi nelle condizioni in cui sono oggi.

Bisogna anzitutto modificare i meccanismi attraverso i quali opera la pubblica amministrazione, cardine di un'efficace prevenzione. Dobbiamo inoltre fare in modo che l'intero apparato statale sia investito dai problemi derivanti da calamità naturali, anche se comprendo le considerazioni degli onorevoli Pazzaglia e Franchi, che da sempre sostengono la necessità di istituire un apposito ministero che disponga di una propria burocrazia, di specifiche strutture e di articolazioni periferiche.

Tuttavia, la realizzazione di tale intendimento richiederebbe una sorta di operazione chirurgica per togliere competenze (che potremmo definire diffuse) ad alcuni ministeri ed assegnarle a quello da istituire. Secondo la normativa in esame, sono tuttavia molti i dicasteri interessati all'opera di prevenzione: se avessimo optato per la soluzione prospettata dal relatore di minoranza e dall'onorevole Franchi, avremmo dovuto ridisegnare integralmente la mappa dei poteri dei Ministeri dell'ambiente, della marina mercantile, della protezione civile, dei trasporti e dell'interno, attivando in tal modo un meccanismo estremamente complesso.

Per tale motivo, abbiamo scelto la soluzione di una sorta di ministero che, dal cuore dell'amministrazione statale, possa rappresentare l'elemento di coordinamento degli strumenti da utilizzare in caso di emergenza. L'organismo per il coordinamento della protezione civile non può essere considerato un profeta disarmato: esso ha infatti il potere di coordinare (ecco la seconda novità proposta dal provvedi-

mento in esame) gli interventi in momenti eccezionali, nonché quello di studiare ulteriori misure e di decidere conseguentemente. La sua autorità non può inoltre ritenersi sminuita dal fatto di essere diretto da un ministro senza portafoglio.

Mi rendo conto che molti colleghi sono prevenuti quando si parla di coordinamento per le sue intrinseche difficoltà di attuazione. Tuttavia, onorevole Franchi, all'organismo per il coordinamento della protezione civile è stata conferita una unità di comando: basta leggere il provvedimento in esame. Oltre alla capacità di coordinare occorre però che chi è sottoposto a tale attività mostri sufficiente docilità, il che è piuttosto difficile. In caso di calamità naturale deve essere interpellata l'intera società al fine di esprimere solidarietà per i cittadini che soffrono, nella consapevolezza di dover agire per dar corpo al diritto di autotutela, al qual è legata la maturità democratica.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 395 prevede norme alle quali è sottesa una unica considerazione: non si tratta di disposizioni rabberciate, quasi avvertisimo l'obbligo di decidere in qualche modo in materia, in presenza di problemi tuttora insoluti. Una riflessione su talune questioni sollevate da alcuni colleghi credo si renda necessaria. Tuttavia, vorrei dire che siamo di fronte ad una grande sfida: quella della istituzione di un servizio nazionale della protezione civile che interpella e coinvolge tutta la pubblica amministrazione, tutta la comunità scientifica, tutta la società e non soltanto il volontariato, e punta soprattutto all'impedimento e alla limitazione dei danni e dei rischi delle calamità.

Ovviamente non si può pensare che ciò si realizzi nel momento stesso in cui le norme diventano legge, né che i conflitti di competenza possano agevolare la costituzione di tale servizio. Non per niente noi abbiamo tentato di definire con limpidezza le responsabilità politiche, a cominciare da quella della Presidenza del Consiglio (attraverso il ministro delegato che risponde al Parlamento), fino al sindaco, quale autorità locale di protezione civile in tutte le

fasi, e al prefetto che, rappresentando il Governo a livello provinciale, è competente a coordinare, nel momento dell'emergenza ed ai fini dell'opera di soccorso, tutte le forze locali e statali e tutte le disponibilità in campo. Ma rispetto alla fase della previsione e della prevenzione la responsabilità degli enti locali, delle regioni e dei comuni viene assorbita.

Per queste ragioni, credo si debba essere soddisfatti anche del tipo di discussione che si è svolta, pur nella differenza delle valutazioni. Tutti però ci rendiamo conto che il Parlamento deve decidere al più presto: abbiamo già troppo indugiato per una serie di difficoltà e di evenienze anche imprevedibili. A tal fine occorre anche stemperare le polemiche soprattutto su questioni eterogenee alla materia in discussione.

Il gruppo della democrazia cristiana ha già espresso la sua disponibilità a giungere ad una conclusione rapida, attenta e serena di questo iter. Non posso infine non ricordare l'impegnativo lavoro svolto in Commissione con il contributo di tutti e non dar atto al Governo di non essere stato semplice spettatore di fronte ad un'iniziativa parlamentare, bensì attore solerte e partecipe nelle definizioni di uno strumento estremamente importante per tutta la società italiana (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Pazzaglia.

ALFREDO PAZZAGLIA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non intendo dedicare molto spazio a questa mia replica perché ritengo che una valutazione più attenta delle conclusioni alle quali giungeremo emergerà dagli atteggiamenti che Governo e maggioranza assumeranno al momento dell'esame degli emendamenti presentati.

Credo anche che se andremo avanti rispettando le opinioni divergenti e rendendoci conto che stiamo per varare un prov-

vedimento importante (per la formazione del quale devono essere valutati con attenzione tutti i contributi, da qualunque parte essi provengano) opereremo senz'altro in modo più positivo di quanto faremmo mantenendo posizioni pregiudiziali.

Il mio intervento sarà quindi dedicato allo svolgimento di alcune considerazioni in relazione a quanto è emerso dal dibattito. Come è dovere di un relatore, ho ascoltato tutti gli oratori intervenuti e mi permetto dunque di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcuni punti.

Credo anzitutto che si debba tener conto di alcune proposte che sono state avanzate dall'onorevole Ronchi; intendo riferirmi, in particolare, a quella che mira a valorizzare la partecipazione dei comuni alla protezione civile. Non mi ero posto tale problema, tant'è vero che non vi ho fatto cenno nella mia relazione; ma devo riconoscere che alcune delle considerazioni che ho ascoltato mi hanno convinto.

Devo poi ringraziare l'onorevole Franchi per il suo intervento, che ovviamente condivido e che è stato svolto sulla base dell'esperienza che egli ha sempre avuto e dimostrato in materia. Desidero inoltre ringraziarlo per quanto ha detto in merito alla mia relazione e voglio sottolineare che quello dell'unità di comando è un problema che avrebbe dovuto essere affrontato. L'onorevole Franchi, pur essendo un deputato di opposizione come me, ha sottoposto all'attenzione della Camera un'altra soluzione possibile, che certamente non proponiamo come nostra, ma che la maggioranza avrebbe dovuto avere il coraggio di portare avanti. Mi riferisco all'istituzione di un ministero che concentri in sé tutte le competenze che oggi sono disposte in vari dicasteri, con problemi che il coordinamento non riuscirà certamente a risolvere.

A mio giudizio, la suddetta soluzione sarebbe stata più conforme ai principi ai quali dobbiamo richiamarci nel fissare le competenze e le funzioni dei vari ministri. Ritengo inoltre che occorra mantenere nell'ambito della Presidenza del Consiglio le attribuzioni (che in questo caso attono solo al coordinamento) che si vo-

gliono conferire al Ministero senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Come ha affermato l'onorevole Pacetti, il provvedimento necessita inoltre di essere ulteriormente migliorato.

Desidero dedicare qualche minuto in più all'intervento dell'onorevole Balestracci, che forse non ha ascoltato ciò che ho avuto modo di dire l'altro ieri, quando ho illustrato la questione sospensiva presentata dal nostro gruppo. Ho affermato che egli ha il merito di aver portato avanti un problema di grande importanza, che la proposta di legge in esame contiene in larga parte soluzioni da condividere e che noi abbiamo cercato di tener conto di una obiezione del Presidente della Repubblica, che la Commissione non ha ritenuto di accogliere. Certo, nella stesura del provvedimento, la Commissione ha condiviso altre osservazioni che, come diceva l'onorevole Balestracci, nessuno ha mai fatto in precedenza.

Questa puntuale considerazione del collega Balestracci confronta il mio convincimento che l'istituto del rinvio sia utile. Esso è servito, in parte, per il riesame della proposta di legge in esame, ma non è riuscito a risolvere tutti i problemi; ne sono infatti rimasti alcuni che non si può negare abbiano attinenza con il provvedimento.

Quando il Presidente della Repubblica ci invita a rimediare sull'attribuzione di funzioni o di competenze ad un ministro senza portafoglio non ci pone un problema limitato a questa proposta, ci pone piuttosto un problema di principi. Ed è ciò di cui io mi sono fatto interprete, non tanto in riferimento al ministro della protezione civile (l'ho detto anche stamane nello svolgere la relazione di minoranza) ma in relazione all'esigenza di trovare un'opportunità soluzione (potremo discutere se è o meno necessaria) nel solco dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 9 della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In Commissione non abbiamo risolto neanche un altro problema al quale io do molto rilievo. Mi riferisco a quello relativo alla nomina di delegati. Vogliamo cercare

qualche soluzione assieme? Volentieri, non ci sono difficoltà! Possiamo trovare soluzioni più rispondenti ai principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione che sono stati richiamati nel messaggio di rinvio, al fine di evitare che la figura del delegato non rientri in quello che è il principio generale dell'organizzazione della pubblica amministrazione e per cercare di definire un'indicazione più puntuale e più giusta.

L'onorevole Balestracci ha detto che ritiene operazione «capziosa, non corretta, fuorviante», quella di rinviare l'esame di questa proposta di legge (o meglio questa legge, poiché si tratta di un provvedimento rinviato dal Presidente della Repubblica) per attendere i risultati della Commissione d'inchiesta sull'attività nella Basilicata e nella Campania a seguito dei terremoti del 1980 e del 1981. E ne ha dato anche una spiegazione che, se ci sono dei rilievi (e per quel poco che ho letto io credo dei rilievi vi siano) su quanto è stato operato nella Campania e nella Basilicata, ciò attiene alla fase della ricostruzione e non alla fase di competenza del Ministro della protezione civile, e che quindi tale argomento non può essere inserito nella discussione di una legge sulla protezione civile.

Potrei definire questo ragionamento un pò capzioso (se volessi usare un'espressione usata dall'onorevole Balestracci), ma non lo faccio. Intendo dire qualcosa di diverso. So benissimo che questo è un problema urgente, lo considero anch'io tale, e so benissimo che la Camera deve ad un certo momento porre rimedio ad una situazione di carenza legislativa in ordine alla protezione civile. Ma se è vero, come è vero, che ci occupiamo di tale problema da molti anni, perché non abbiamo voluto perdere qualche settimana (ma forse ancora meno: una settimana, dieci giorni) per poter valutare gli elementi emersi dall'inchiesta sul terremoto in Irpinia, che non riguardano soltanto la ricostruzione ma anche le modalità di intervento, le competenze e i sistemi di controllo?

Onorevoli colleghi, l'ho già detto l'altro giorno e lo ribadisco: noi non abbiamo

deciso di presentare una questione sospensiva per ritardare l'iter della legge. Noi ci siamo mossi (insieme con deputati di altre parti) per ottenere un rinvio di una settimana. E l'avevamo ottenuto dalla Presidenza della Camera; poi però vi sono state pressioni (non so a che livello, e desidero dirlo adesso al ministro, che aveva negato giustamente — non voglio metterlo in dubbio — che provenissero da lui) perché quel rinvio di una settimana (che per altro era condiviso anche dall'onorevole Ferrara del gruppo comunista), non venisse concesso e quindi non si potesse prendere conoscenza da parte di tutta la Camera, e non soltanto da parte di pochi addetti, delle risultanze della Commissione d'inchiesta sui terremoti.

Noi non siamo stati favorevoli alla presentazione di una questione sospensiva fin dall'inizio perché ci siamo resi conto che sarebbe bastata una settimana o dieci giorni per poter affrontare il problema. Non si è voluto accettare neppure questa proposta e quindi abbiamo presentato con le stesse motivazioni la questione sospensiva votata ieri.

Ci apprestiamo a legiferare in materia di protezione civile senza conoscere a fondo — potrei dire senza conoscere affatto, ma naturalmente mi riferisco alla maggioranza della Camera e non ai pochi addetti ai lavori — quali siano stati i risultati della Commissione d'inchiesta.

Questo volevo dire senza tornare sui temi già trattati, allo scopo di precisare, se ve ne fosse bisogno, anche le ragioni per le quali all'inizio del mio intervento ho detto che è necessario valutare gli atteggiamenti del Governo e della maggioranza alla luce degli emendamenti che sono stati presentati non solo dalla nostra ma da tutte le parti politiche, per vedere come sia possibile migliorare questa legge per portarla a compimento in modo a nostro avviso più corretto di quanto fatto finora (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare, senza eccezione alcuna, tutti i colleghi intervenuti nella discussione che si è svolta ed ora si conclude, dopo il breve interludio di una questione sospensiva che ha avuto — lo dico subito nel pieno rispetto delle posizioni dei colleghi che l'hanno presentata — il segnalato merito di sottolineare l'ampiezza dei consensi che circonda in questa Camera l'opinione della Commissione affari costituzionali di procedere senza indugio all'approvazione della legge.

Come dicevo, desidero ringraziare i colleghi intervenuti, anche coloro i quali hanno espresso le posizioni più vivacemente contrarie. Fin d'ora chiedo scusa se, per la brevità del tempo che mi è riservato, non potrò rispondere a quei colleghi che, pur in modo assai pregevole ed appassionato, hanno portato in questa discussione argomenti che erano già conosciuti e rispetto ai quali abbiamo già esercitato le nostre modestissime capacità di contraddizione. Non potrò quindi menzionare idee e posizioni nei confronti delle quali vi è stata già la possibilità di tentare una modestissima confutazione nelle fasi precedenti questa discussione.

Prima di occuparmi di alcuni contributi nuovi che sono stati apportati e dei quali dovremo tenere il dovuto conto nella replica e soprattutto in sede di Comitato dei nove che dovrà dedicarsi all'esame degli emendamenti, desidero svolgere qualche premessa di ordine generale.

Comincerò con il dare atto all'onorevole Balestracci di avere, con infaticabile impegno — di questo dobbiamo essere grati al nostro caro e stimato collega —, posto da tempo in sede parlamentare il problema di una legge che disciplinasse la materia della protezione civile. Dico anche che grazie a questo impegno siamo ora nella condizione di chiudere una stagione molto negativa, ed io aggiungo molto torbida (di questo ci occuperemo più approfonditamente quando discuteremo i risultati della Commissione di inchiesta) delle nostre istituzioni repubblicane nella quale

ogni evento calamitoso aveva il suo decreto. Troppe vergini si sono improvvisamente ridestate dal loro sonno virginale senza considerare che il dato genetico è questo.

Se ogni evento ha la sua legge, si crea una tale selva di norme che poi i manipolatori degli interstizi legislativi hanno facile accesso a quella che è la fase dell'attuazione dei provvedimenti.

È vano arrampicarsi su specchi o affidarsi a pseudoargomenti per negare questa semplice e solare verità. Se è vero che esiste — come effettivamente esiste — un obbligo generale dello Stato di corrispondere — soprattutto in via preventiva oltre che di pronto intervento — agli eventi calamitosi ed alle questioni attinenti alla protezione civile, è altrettanto vero che il primo atto che lo Stato deve compiere è quello di varare una legge organica che affronti la materia. Successivamente, potremo anche discutere e dividerci sul modo in cui questa risposta è stata data, attraverso, per esempio, un servizio nazionale, oppure tramite il riconoscimento delle autonomie locali o, al contrario, tramite ministeri molto tradizionali, che abbiamo ereditato dal passato e dei quali non ci siamo ancora liberati, con conseguenze assai negative visto lo stato lacrimevole e deterioro in cui versano i cosiddetti ministeri tradizionali. Ma non c'è dubbio che una risposta complessiva deve essere data e che l'evento si verifichi dopo il varo della legge e non prima. In altri termini, la legge non deve essere generata dall'evento, anzi quest'ultimo dovrà trovare nella prima la regola di condotta che deve ispirare il comportamento dei pubblici poteri.

Noi abbiamo avuto molto rispetto — questa è la seconda considerazione di ordine generale che vorrei fare — del messaggio del Presidente della Repubblica e non solo perché esso rappresenta un potere costituzionale. Siamo troppo legati a questa Repubblica per non manifestare rispetto non solo formale ma anche sostanziale alle sue leggi. Stamane un giornale, a proposito delle sentenze della Corte di cassazione, ha esercitato la penna di un cosiddetto *maître à penser*, circa la distin-

zione tra la morale e la legge. Personalmente sono più fedele alla lezione socratica, in quanto ritengo che la prima morale sia quella dell'obbedienza alle leggi. Se vi è un potere costituzionale del Presidente della Repubblica di rinviare le leggi alle Camere, ebbene queste ultime debbono considerare con rispetto l'esercizio di tale potere. Nessuno potrà però contestare al presidente della Commissione affari costituzionali della Camera (ma io penso all'intera Camera dei deputati), accanto a questa manifestazione di deferente rispetto, la riaffermazione della piena libertà del Parlamento di decidere l'atto della legge e di utilizzare quindi il rinvio del Presidente come occasione per un ulteriore ripensamento. Naturalmente questo rinvio deve essere molto particolare, oserei dire eccezionale. Perché se fosse, come non è, non è mai stato — e sono sicuro che non lo sarà —, un ricorso frequente, allora noi avremmo una terza camera. E questo sarebbe un fatto dal quale tutti ci dobbiamo guardare: Parlamento, Presidente della Repubblica e istituzioni costituzionali dello Stato!

Lo ribadisco: ciò non è avvenuto, non avviene, sono certo che non avverrà, ma tuttavia avverto il bisogno di mettere in evidenza tale dato. Avverto altresì il bisogno di ricordare che fin dal momento della relazione in Commissione (ed ora anche in aula) la nostra modesta opinione in sede scientifica è stata, prima ancora di questo messaggio, quella di ribadire il carattere libero dei motivi (siano essi di legittimità o di merito) per i quali il Presidente della Repubblica può rinviare le leggi al Parlamento, con il solo vincolo che nasce dalla natura democratica dei poteri costituzionali repubblicani: che si tratti cioè di rinvio motivato. Non ci troviamo infatti di fronte al rifiuto della sanzione regia, che era un rinvio non motivato, anzi era un veto perché il re partecipava alla funzione legislativa.

Il potere del Presidente della Repubblica è un potere di garanzia e il rinvio deve essere motivato. Esso poi potrà esercitarsi sul merito e sulla legittimità o su quella larga zona di confine che sta tra il merito e

la legittimità, ma in ogni caso resta un potere debitamente esercitato e che ha un solo effetto anche se importante: porre il Parlamento nella condizione di ripensare al suo atto legislativo. E ciò, noi l'abbiamo fatto.

Lo abbiamo fatto, tenendo conto anche dei rilievi di coerenza ordinamentale rispetto alle attività e delle scelte di questa legislatura repubblicana.

Ci siamo tenuti ben fermi al parametro stabilito dalla legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri: non abbiamo istituito un ministero perché la legge — da noi stessi elaborata, sostenuta e poi deliberata — pone in evidenza che non solo è legittima la previsione di ministri senza portafoglio, ma lo è anche l'istituzione di ministri senza portafoglio che siano preposti a strutture amministrative non ministeriali.

Mi stupisco dello stupore altrui: abbiamo non solo il precedente, ancora vigente, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ma anche quello della funzione pubblica. L'onorevole Gaspari, al quale continuiamo a rivolgere l'invito ad applicare la legge sul procedimento amministrativo e a non eluderla (prego la Presidenza di voler porre rapidamente all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interpellanza che abbiamo presentato su questa grave questione politica), dispone di notevoli poteri e facoltà, della cui legittimità nessuno ha dubitato pur trattandosi di un ministro senza portafoglio. Si osservi inoltre che il dipartimento per la funzione pubblica ha competenze previste dalla legge e nessuno si è strappato né i capelli né le vesti per questo.

Un tempo ciò avveniva per la ricerca scientifica: per decenni, prima dell'istituzione del ministero, il ministro della ricerca scientifica era senza portafoglio e il dipartimento per la ricerca scientifica e il Consiglio nazionale delle ricerche prevedevano nel loro ordinamento poteri ad esso attribuiti. Nessuno si è strappato — come ho detto — per tale ragione né i capelli né le vesti.

Non abbiamo dubbi al riguardo. Aggiungo anzi, signor Presidente, onorevole

ministro, che sono profondamente convinto che noi, che riusciamo a guardare avanti e che non siamo come quei personaggi mitologici che avevano la testa rivolta all'indietro, dobbiamo abituarci a considerare in modo separato la responsabilità politica e costituzionale del ministro dalla direzione dell'amministrazione. Se la separazione tra la sfera della politica e quella dell'amministrazione è un dato istituzionale effettivo della cultura contemporanea e non un'espressione di propaganda, dobbiamo abituarci ad esso, non considerandolo eccezionale, ma come un modello innovativo di sempre più larga applicazione.

Sotto questo profilo ringrazio molto il collega Balestracci per aver ricordato una mia affermazione e che ora ribadisco, a fronte di alcuni dubbi, anche autorevoli: guai se pensassimo che esiste una diversità di poteri e di rango tra ministro con portafoglio e ministro senza portafoglio. Dal lato della pienezza dei poteri, della posizione e del ruolo di natura costituzionale essi sono l'identica cosa.

Desidero altresì rilevare che la preoccupazione manifestata tra le altre dal collega Ronchi — che ringrazio molto per l'equilibrato ed onesto intervento che ha svolto e che ho personalmente apprezzato molto — di separare l'intervento per l'emergenza da quello per la ripresa è stata avvertita sino in fondo dalla Commissione, prima e dopo il rinvio della legge da parte del Presidente della Repubblica.

I colleghi — mi rivolgo in particolare ad essi — che hanno assicurato una presenza non episodica, non carsica, ma continua nella discussione e nella elaborazione del provvedimento sanno bene che ci siamo preoccupati molto di questa esigenza.

Desidero tuttavia raccomandare all'onorevole Ronchi ed anche a me stesso molta attenzione nel non eccedere in questa preoccupazione: arriveremmo altrimenti all'eccesso opposto e probabilmente cadremmo in un errore che l'onorevole Ronchi non può che temere quanto me, cioè che, scindendo completamente l'emergenza dalla ripresa, si escluda la

ripresa della straordinarietà degli interventi.

Il territorio e la comunità colpiti dall'evento calamitoso non presentano un conto solo, ne presentano due: quello del pronto intervento per l'emergenza e quello del ristoro del danno patito. La nostra esperienza parlamentare e politica ci insegna che ogni comunità territoriale colpita da un evento calamitoso chiede l'immediato intervento e l'immediato avvio del ristoro dei danni. Quindi, separare concettualmente e politicamente queste due fasi può addirittura svuotare di contenuto, e quindi compromettere, l'azione stessa dei pubblici poteri a fronte dell'evento calamitoso.

Ringrazio il collega Pacetti per la segnalazione, che dovremo considerare con molta attenzione, delle questioni relative ai poteri dei prefetti in rapporto a quelli dei sindaci. Saremo molto attenti nel valutare i contributi che su questo terreno saranno avanzati. Credo che saremo più attenti di prima al riguardo — per lo meno il relatore ne è molto convinto — perché fuori di quest'aula — e quindi nessuno se ne adombri qui — abbiamo avvertito una sorta di piccola gelosia e di modesto attaccamento a posizioni di rendita parassitaria di fronte all'evento calamitoso — questioni eccitate dal rinvio e dall'ulteriore fase di discussione — che ci spingono a considerare con animo attento e favorevole la preoccupazione avanzata dal collega Pacetti. Ci rendiamo perfettamente conto, infatti, che ogni legge di riforma, solleva — lo abbiamo detto ieri e lo ripetiamo oggi — fuori di quest'aula polvere negli angoli delle stanze da troppo tempo chiuse al vento di rinnovamento e questa polvere va tolta, va rimossa e vanno ripuliti gli angoli. Ed è giusto che soprattutto il Parlamento faccia questa riflessione.

Vorrei svolgere un'ultima considerazione di carattere generale prima di concludere, signor Presidente. Abbiamo un grande rispetto e nutriamo un grande interesse per i risultati dell'indagine della Commissione sugli eventi calamitosi del 1980; siamo quindi molto attenti ai risultati di quell'inchiesta parlamentare. Penso che

non si possa tenere una condotta schizofrenica su tale questione: non credo che i gruppi parlamentari che hanno operato in quella Commissione siano diversi da quelli presenti in aula; oso dire che vedo gli stessi volti, oltre che le stesse caratteristiche politiche.

Chi ha delle idee le esporrà, le ha già esposte e le esporrà ancora. Vedremo quanta parte del contributo di idee e di apporti risulterà accettabile nell'ulteriore ridefinizione della legge. Altrimenti all'inchiesta parlamentare avremmo assegnato un compito singolare, quasi suicida: quello di rinviare ancora una legge che attende la sua definizione da decenni e — cosa più grave ancora — quello di provocare il perdurare di una situazione in assenza di una legge che è la prima causa degli eventi lamentati e sui quali la censura della Commissione d'inchiesta si è appuntata. Non credo che i membri della Commissione parlamentare d'inchiesta lo volessero; certo non lo voleva la parte politica che qui ho l'onore di rappresentare e sicuramente non lo voleva la larga maggioranza della Camera che giustamente, nel pieno rispetto delle posizioni manifestate dai colleghi che hanno sostenuto quella tesi, ha rifiutato con assoluta chiarezza ogni sospensiva in questo modo motivata.

Onorevoli colleghi, vorrei chiudere il mio intervento rivolgendo una richiesta alla Presidenza della Camera.

Poiché abbiamo intenzione di concludere l'esame di questo provvedimento è a nostro avviso opportuno poter disporre del tempo necessario all'esame degli emendamenti. Tra l'altro, questo sarebbe il modo migliore per esprimere la nostra deferenza nei confronti del Capo dello Stato: completare l'iter della legge senza fermarci, perché tutti sappiamo perfettamente che l'intenzione del Presidente della Repubblica è quella di ottenere una legge migliore, e non di impedire al Parlamento di approvare una legge.

Per quanto mi riguarda, nella mia responsabilità di relatore per la maggioranza, intendo rilevare che gli interventi dei colleghi che ho poc'anzi menzionato — segnatamente quelli dei colleghi Ronchi,

Pacetti e dello stesso patron della legge, l'onorevole Balestracci — ci fanno ben intendere la necessità di considerare con attenzione la fase dell'esame degli emendamenti.

Ho la sensazione, e forse qualcosa di più di una sensazione, che lo stesso Governo debba manifestare la propria opinione sul piano del miglioramento del testo. Anche il Governo infatti avrà fatto le sue valutazioni e preso gli opportuni contatti per ciò che attiene alle conclusioni dell'inchiesta parlamentare.

Inviterei pertanto la Presidenza ad accogliere la mia richiesta di rinviare alla giornata di domani l'esame dell'articolato del provvedimento, in modo da consentire al Comitato dei nove di riunirsi questo pomeriggio, con la dovuta calma, per esaminare il complesso degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Avverto che dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha facoltà di replicare il ministro per il coordinamento della protezione civile.

VITO LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto esprimere tutta la mia soddisfazione al Presidente della Camera, alla Conferenza dei presidenti di gruppo, nonché al presidente ed ai componenti della I Commissione affari costituzionali, per aver voluto confermare la ferma volontà del Parlamento di portare a definizione, e in tempi il più possibile brevi, l'annoso e non più procrastinabile problema della istituzione del Servizio nazionale di protezione civile. Essi hanno dimostrato, non con discorsi generici ma con atti parlamentari concreti, di voler sollecitamente sottoporre ad un ulteriore ed attento, quanto doveroso, approfondimento il testo della legge già a suo tempo approvato dal Parlamento, tenendo ovviamente nella do-

vuta considerazione le riflessioni contenute nel noto messaggio del Presidente della Repubblica.

Lo stesso presidente della Commissione affari costituzionali, l'onorevole Labriola, proseguendo nell'impegno profuso dall'onorevole Balestracci, si è fatto carico — ed io gliene sono grato — delle varie tematiche richiamate nel messaggio del Presidente della Repubblica. Anche per queste ragioni, sento di dover esprimere tutto l'apprezzamento del Governo, che da parte sua — com'è noto — ha assicurato ogni possibile apporto di considerazioni e di suggerimenti, sempre nella riaffermazione da un lato delle prerogative proprie del Presidente della Repubblica e, dall'altro, della volontà sovrana del Parlamento; le une e le altre ovviamente preordinate ad operare nell'ambito ed in attuazione del principio della collaborazione tra i distinti poteri dello Stato, che costituisce il motivo ispiratore del nostro sistema costituzionale.

In questo spirito e in questa prospettiva l'impegno fin qui assicurato ha portato al risultato che era nel nostro auspicio, cioè alla formulazione di un testo normativo che, confermando l'intento di fondo dell'iniziativa legislativa — quello cioè di porre ordine, stabilità e certezza in un settore operativo, come è stato da più parti ricordato, così complesso e per tanti aspetti così delicato, qual è quello della protezione civile —, fosse in condizione di fugare ogni motivo di perplessità e di riserva sotto i vari profili della costituzionalità, della organicità dell'assetto istituzionale ed amministrativo e, non ultimo, della coerenza legislativa.

Tale è d'altronde il pensiero chiaramente e pubblicamente espresso dal Capo dello Stato il 10 gennaio scorso in Sicilia, in un mai dimenticato incontro con gli amministratori dei comuni terremotati delle tre province di Siracusa, Catania e Ragusa, quando tenne a dichiarare e a far sapere che (cito testualmente) «quando rinviai l'estate scorsa la legge lo feci puramente e semplicemente per motivi tecnico-giuridici». Egli poi aggiunse: «Chi volle vedere in tale rinvio una condanna del modello

organizzatorio o di quanto la protezione civile aveva fatto e stava facendo è incorso in un banale travisamento».

A tale impostazione oggi si aggiunge il contributo della parte propositiva della relazione della Commissione parlamentare presieduta dall'onorevole Scalfaro, che certamente (vorrei ricordarlo all'onorevole Ronchi ma anche ad altri colleghi, non ultimo l'onorevole Franchi) non ci riguarda per le prime due parti, poiché — come è noto — non ci siamo occupati, non ci occupiamo e credo non ci occuperemo mai della ricostruzione. Quanto alla terza parte, ovviamente non potevo e non dovevo non approfondirla, anche perché — onorevole Pazzaglia — sin dal 5 di questo mese il presidente Scalfaro mi ha molto cortesemente trasmesso la relazione, con una lettera di apprezzamento per il mio impegno e per la mia fatica.

Anche per questo mi permetterò — lo dico subito — di sottoporre (come ha preannunciato or ora il presidente Labriola) alla valutazione della Camera alcuni emendamenti — per la verità numericamente modesti — che possono attestare la volontà del Governo di operare nella massima chiarezza, oltre che nella massima trasparenza, anche e soprattutto nel delicato settore dell'emergenza e della prevenzione.

Non voglio comunque indugiare sulla filosofia della protezione civile, della quale credo abbiamo parlato tutti abbondantemente in questo decennio e che comunque credo sia stata molto opportunamente sottolineata in questa sede, soprattutto per quanto riguarda i due aspetti dell'emergenza e della prevenzione, che mi sta più a cuore (lo dico perché ogni tanto sento qualche voce discorde perfino su questo tema).

Desidero invece soffermarmi in modo particolare su alcune modifiche già apportate in sede di I Commissione all'originario testo di legge. Lo farò molto brevemente, poiché il presidente Labriola, nella sua pregevole relazione, ha richiamato l'attenzione della Camera su taluni aspetti che considero di particolare e preminente interesse. Mi riferirò ovviamente anche alla

relazione di minoranza presentata dall'onorevole Pazzaglia, perché alcune considerazioni che sottoporro alla vostra attenzione si riferiscono in modo particolare proprio a questo aspetto.

Innanzitutto vorrei dire una parola sulla formula organizzativa del servizio, vale a dire su un sistema organico di competenze rimesse a più enti e strutture, coordinate da un'autorità centrale. Quest'ultima è allocata presso la Presidenza del Consiglio ed è supportata da agili servizi tecnico-amministrativi, coadiuvati — voglio sottolinearlo, poiché anche di ciò si sta parlando in termini dubitativi negli ultimi giorni — da valide strutture scientifiche. Questa formula d'altra parte, desidero ricordarlo, è stata prescelta da vari disegni e proposte di legge presentati nel corso del tempo su tale materia, fin dal primo progetto governativo risalente al 1982, che trova puntuale conferma nel nuovo testo. Quest'ultimo, fra l'altro, inquadra ancora più incisivamente, con esplicite enunciazioni normative, la figura del ministro senza portafoglio, delegato per il coordinamento della protezione civile.

Tale struttura di tipo dipartimentale si inquadra infatti sicuramente — ed era perfino prevista — nell'ambito del sistema delineato dalla legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio. In proposito, è da ricordare in primo luogo, con riferimento agli articoli 92 e 95 della Costituzione, che l'articolo 9 della legge n. 400 stabilisce al comma 1 che i ministri senza portafoglio svolgano le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri. Al comma 2 si aggiunge che ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato, essi si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio, che può anche delegarli ad altro ministro.

Orbene, il nuovo testo oggi all'esame della Camera, facendo all'articolo 1, comma 2, esplicito riferimento al ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, viene a chiarire senza possibilità di residui dubbi che le attribuzioni di detto ministro, caratteriz-

zate come sono da una preminente funzione di coordinamento, rappresentano, a norma dell'articolo 95 della Costituzione, funzioni costituzionalmente proprie del Presidente del Consiglio; e sancisce che esse sono esercitate dal ministro stesso esclusivamente nel caso in cui egli venga nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 400, con tutte le conseguenze relative alla responsabilità politica ed istituzionale.

Nello stesso senso, viene altresì esplicitato con il richiamo al comma 2 dell'articolo 9 della suddetta legge il contenuto del comma 3 dell'articolo 1. In altri termini, i compiti specifici assegnati dalla legge in discussione al ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, qualora egli non venga nominato, si intendono ovviamente attribuiti al Presidente del Consiglio stesso. Siamo pertanto in perfetta sintonia con la legge n. 400.

Ciò del resto è dato di rilevare anche a proposito della struttura di supporto quale configura nel nuovo testo che, all'articolo 1, comma 2, si riferisce esplicitamente al dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 400.

A tale proposito, è da considerare che una volta attribuite stabilmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri (finora non si trattava di attribuzioni proprie di quell'organo) le funzioni di coordinamento della protezione civile — con esclusione quindi della creazione di una figura necessaria di ministro senza portafoglio — ed una volta esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri la potestà organizzativa con l'istituzione *ante legem* del dipartimento, mi pare sia difficile negare al legislatore il potere di valorizzare una scelta già compiuta e stabilizzarne gli effetti, anche in considerazione dei primari interessi pubblici coinvolti, che impongono razionalità, certezza e permanenza di un assetto organizzativo. Vorrei sottolineare in particolar modo questo punto, anche in risposta ad alcune riflessioni contenute nella relazione di minoranza.

Un altro punto (non sono molti) che mi

pare utile sottolineare è che, nel confermare la previsione della dichiarazione dello stato di emergenza, in effetti non contemplata dalla Costituzione e pur tuttavia necessaria al fine di prevedere poteri di intervento straordinario, si provvede a prestabilirne termine di inizio, durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli interventi.

È del pari da sottolineare che lo stato di emergenza è ipotizzato esclusivamente per i casi contemplati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), cioè per i casi di «calamità naturali, catastrofici o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».

Il nuovo testo attribuisce tale potere al Consiglio dei ministri nella sua collegialità, su proposta del ministro per il coordinamento della protezione civile. Si tratta indubbiamente di una risposta che, come richiesto dalla Commissione di indagine, coinvolge le responsabilità del Governo al massimo livello, e che quindi anche per questo non può non raccogliere adesione e consenso.

In sintonia con la configurazione che il provvedimento in esame offre dello stato di emergenza, i commi 2 e 3 dell'articolo 6 individuano i poteri straordinari che conseguono, in un rapporto di regolarità causale, alla dichiarazione dello stato medesimo. L'esercizio di tali poteri viene esplicitamente e rigidamente finalizzato solo a fronteggiare l'emergenza, tenendo conto sia dei dovuti interventi di soccorso, sia di quanto attiene alla necessità di evitare danni o maggiori danni a persone o a cose.

In aggiunta a queste due finalizzazioni, che risultano pienamente in linea con quanto osservato dalla Commissione di indagine, il testo in discussione prevede, al comma 4 dell'articolo 6, come legittimo ambito di intervento con poteri straordinari quello dell'avvio della ripresa socio-economica. Esso per altro detta — ringrazio il presidente Labriola di averlo ricordato anche nella sua replica — una disciplina particolare, secondo quanto già previsto in un ordine del giorno che ha

accompagnato l'approvazione della legge il 31 luglio scorso e il cui contenuto adesso è stato pienamente ed esplicitamente incluso nella normativa.

Un altro argomento sul quale si è soffermata la Commissione di inchiesta è relativo alla titolarità della gestione dell'emergenza. In proposito desidero ricordare che il testo legislativo in esame agli articoli 10, 11, 12 e 14 delinea le competenze e i compiti di regioni, province e comuni, nonché dei prefetti in materia di emergenza, con riferimento anche e soprattutto all'aspetto specifico ricordato. Esso offre altresì un quadro abbastanza preciso e delineato della gestione dell'emergenza, in ogni caso con alcuni riferimenti che, anche nella prassi — soprattutto in quella da me seguita in questo periodo — sono stati costantemente mantenuti.

Se comunque esigenze di chiarezza lo richiedessero, ben può provvedersi ad emendare ulteriormente il comma 2 dell'articolo 6, nel senso di introdurre un esplicito richiamo ai predetti articoli, e cioè prima della previsione del ricorso all'opera dei delegati. Ad avviso del Governo non si dovrebbe andare oltre, anche per la considerazione relativa alla tempestività degli interventi cui or ora è stato fatto riferimento. È al pari da considerare la rilevanza della modifica apportata al secondo comma dell'articolo 6, laddove viene stabilito che, qualora il ministro per il coordinamento della protezione civile si avvalga di delegati per provvedere ad interventi ritenuti necessari, sempre al fine di fronteggiare l'emergenza, il relativo provvedimento di deroga debba indicare il contenuto di essa, nonché i tempi e le modalità del suo esercizio.

In ordine inoltre a taluni rilievi mossi in tema di ordinanze, tengo a precisare innanzitutto che le ordinanze in deroga da me emanate sono state sempre motivate e che in esse, per quanto possibile, si è fatto esplicito riferimento alle principali norme cui si intendeva derogare. Il Governo pertanto non ha alcun motivo di opporsi all'inserimento nel testo dell'obbligo della motivazione e dell'indicazione delle principali norme derogate.

Egual considerazione è da farsi in ordine ai rilievi concernenti la pubblicità che, ad avviso della Commissione di indagine, dovrebbe essere estesa a tutte indistintamente le ordinanze.

La salvaguardia dell'autonomia regionale trova infine migliore puntualizzazione e adeguate garanzie nel nuovo disposto dell'articolo 10, ove è previsto che le regioni a statuto ordinario e speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, partecipino, nell'esercizio delle rispettive competenze proprie o delegate, all'organizzazione e all'attuazione dell'attività di protezione civile, nel rispetto sia dei principi della presente legge, sia degli indirizzi approvati dal Governo. È così tenuta ferma l'opera di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, esercitata dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 2, lettera *d*), della legge n. 400 del 1988 e che si realizza ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge in esame.

Infine, con riguardo alle gestioni fuori bilancio, deve rilevarsi che alcune fondamentali esigenze erano state già tenute presenti nella disciplina che ora si sottopone all'Assemblea. Tale normativa apporta infatti alla legislazione attuale una rilevante innovazione allorché, al secondo comma dell'articolo 18, prevede che il controllo successivo si applichi soltanto agli atti derivanti da ordinanze che, come è noto, sono ora limitate alla fase dell'emergenza. Riporta invece al normale regime del controllo preventivo tutti gli altri atti, anche se essi attingono al fondo della protezione civile.

Per ciò che invece nella predetta relazione della Commissione di indagine si propone di superare con emendamenti, comunque definiti marginali e neutrali, il Governo, pur rifacendosi alla legge n. 155 del 1989, ritiene che coinvolga problematiche complesse e pertanto ritiene di doversi riservare un tempo minimo quanto indispensabile per apportare precise innovazioni che siano realisticamente perseguibili nell'ambito delle funzioni e dei compiti istituzionali della protezione civile.

Onorevoli colleghi, all'inizio della mia replica ho sottolineato che l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile rappresenta una realizzazione non più procrastinabile. Aggiungo che non vi è alcuna enfaticizzazione in questa mia affermazione, perché è proprio l'esperienza impegnata e sofferta di ogni giorno ad evidenziare con estrema chiarezza tale necessità prioritaria.

Questo è d'altronde il preciso pensiero dello stesso Capo dello Stato che, nel citato incontro del 10 gennaio scorso, ha ribadito che il settore della protezione civile è uno dei più rilevanti ed altamente specializzati di tutte le amministrazioni moderne.

Non è infatti concepibile che in un settore così direttamente legato ad interessi vitali e ad esigenze primarie delle popolazioni si continui ad operare ulteriormente sulla base di una legislazione episodica e scoordinata, che si traduce per lo più in incentivi ed in contributi ed è per altro priva di un rispondente disegno organico e dà vita ad una azione amministrativa conseguentemente improntata ad improvvisazione e necessitata da singole contingenze.

Questo stato di cose, infatti, si ripercuote pesantemente sull'azione da svolgere nel momento dell'emergenza, moltiplicando difficoltà ed ostacoli, producendo ritardi e vischiosità sin dal momento delle scelte operative, pregiudicando talvolta la stessa adeguatezza e rispondenza degli interventi. È proprio per ovviare a queste deficienze, a questi limiti ed a tali inconvenienti che si attende, come ho detto, l'approvazione definitiva della proposta di legge in esame, che razionalizza le strutture esistenti e disciplina l'attività di protezione civile prevedendone le fattispecie legittimanti e gli ambiti di competenza, nonché descrivendone i compiti con formule legislative che li tipizzano e sono pertanto portatrici di certezze giuridiche, di connessi diritti e doveri, di competenze e relative responsabilità, nonché di trasparenza nell'azione amministrativa.

Con tale convinzione, che ritengo largamente condivisa dall'Assemblea, nel ribadire il parere favorevole del Governo sul

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

nuovo testo predisposto dalla I Commissione affari costituzionali, mi permetto di sottoporre all'Assemblea alcuni emendamenti esplicativi che emergono dalla relazione della Commissione di indagine; rinnovo altresì il mio più vivo ringraziamento al presidente della I Commissione e relatore per la maggioranza, onorevole Labriola, ed a quanti, con puntuali interventi in aula, hanno inteso riaffermare la validità di una politica che noi vogliamo sempre più far diventare cultura e modo di vita (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accedendo alla richiesta formulata dal relatore per la maggioranza, alla quale non sono state mosse obiezioni, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. I deputati Andrea Sergio Garavini e Nedo Barzanti hanno comunicato di essersi dimessi dal gruppo parlamentare comunista.

Pertanto gli onorevoli Garavini e Barzanti si intendono iscritti al gruppo parlamentare misto.

Modifica della denominazione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Il Presidente del gruppo parlamentare comunista, con lettera in data 12 febbraio 1991, ha comunicato che l'assemblea dei deputati comunisti, riunitasi in pari data, ha deciso, all'unanimità, di aggiungere all'attuale denominazione del gruppo la dizione: «Partito democratico della sinistra».

Pertanto da oggi la nuova denominazione del gruppo comunista è la seguente: «gruppo comunista - PDS».

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della pros-

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VIII Commissione (Ambiente):

«Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale 'Colombo '92'» (5444) (*con parere della I, della V e della VII Commissione*).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, per il quale la VIII Commissione permanente (Ambiente), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 492-799-823-831-1018-1947-2102. — Senatori BERLINGUER ed altri; CUTRERA ed altri; BAUSI ed altri; MALAGODI ed altri; MANCINO ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatore BOATO — Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5036).

Comunico altresì che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, per i quali la X Commissione permanente (Attività produttive), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei deputati PROVANTINI ed altri; ZANIBONI ed altri; SPINI; SACCONI e SERRENTINO; SACCONI ed altri; MARTINAZZOLI ed

altri; RIGHI ed altri; QUERCINI ed altri; PROVANTINI ed altri; PROVANTINI ed altri; ORCIARI ed altri; BARBALACE ed altri; PROVANTINI ed altri; PROVANTINI ed altri; VISCARDI ed altri; VISCARDI ed altri; TIRABOSCHI e ORCIARI; CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri; BIANCHINI ed altri; CRISTONI ed altri; e DE JULIO ed altri: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese industriali» (4521-270-343-475-658-663-682-897-1358-1359-1360-1622-1694-2006-2247-2416-2417-2571-2607-2806-2968-3380) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie (5358) e dei concorrenti progetti di legge: PIRO ed altri: Misure volte a contrastare il riciclaggio del «denaro sporco» derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti (4364); UMIDI SALA ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite (4718); S. 2330. — Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (approvato dalla VI Commissione del Senato) (5288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie; e dei concorrenti progetti di legge di iniziativa dei deputati PIRO ed altri: Misure volte a contenere il riciclaggio del «denaro sporco» derivante dal traffico di droga ed da altri proventi illeciti; UMIDI SALA ed altri: Disposizioni contro il riciclaggio dei pro-

venti di attività illecite; disegno di legge di iniziativa del Governo, già approvato dalla VI Commissione del Senato: Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni.

Ricordo che nella seduta dell'11 febbraio 1991 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Sospendo brevemente la seduta nell'attesa che giungano in aula i componenti del Comitato dei nove.

**La seduta, sospesa alle 12,40,
è ripresa alle 13.**

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

ART. 1.

Il decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea, le parole: «lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 15 milioni»;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le fedi di credito»;

al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui viene data comuni-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

cazione alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 2, le parole: «lire venti milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «lire 15 milioni»;

al comma 3, le parole: «in cui intervengano intermediari abilitati,» *sono sostituite dalle seguenti:* «in cui siano parte uno o più intermediari abilitati,»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1991».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche con riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1»;

al comma 2, al capoverso 3:

al primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro trenta giorni»; *e dopo le parole:* «soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita.» *sono aggiunte le seguenti:* «Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi i quali a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.»;

al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 1993» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° gennaio 1992»;

al terzo periodo, dopo le parole: «rapporto continuativo» *sono aggiunte le seguenti:* «, che comporti trasferimenti complessivamente superiori al limite indicato.»;

al quarto periodo, le parole: «31 dicembre 1992,» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1991 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati»;

al settimo periodo le parole: «per contanti» *sono soppresse;*

l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministro del tesoro è tenuto a presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.»;

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«ART. 3-bis. — (Collaborazione fra le autorità di vigilanza) — 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicate nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «gli enti creditizi,» *sono aggiunte le seguenti:* «le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori,»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2»;

al comma 2 le parole da: «compravendita» *fino a:* «valori mobiliari» *sono soppresse;*

al comma 3, dopo le parole: «con proprio decreto» *sono inserite le seguenti:* «di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«ART. 4-bis. — (Elenco dei soggetti). — 1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che ne dà comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). L'iscrizione è subordinata all'esistenza e alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire ovvero al maggior importo che potrà essere determinato dalla Banca d'Italia. Per particolari categorie di operatori l'importo potrà essere determinato in misura diversa con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia;

c) possesso dei requisiti di onorabilità indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni, da parte dei soci, degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e di coloro che comunque svolgono funzioni equivalenti;

d) possesso da parte del presidente del consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato, del direttore generale e di coloro che comunque svolgono funzioni equivalenti di requisiti di professionalità consistenti nell'aver maturato una adeguata esperienza, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di:

1) attività professionale in materie attinenti ai settori finanziario, bancario o assicurativo;

2) insegnamento nelle medesime materie;

3) funzioni di amministrazione, dirigenziali o di controllo presso imprese degli stessi settori;

4) funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i medesimi settori;

5) funzioni di amministrazione, diri-

genziali o di controllo in imprese o enti pubblici aventi dimensioni adeguate a quelle della società finanziaria presso la quale la carica deve essere ricoperta;

e) iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del presidente del collegio sindacale e di almeno uno dei sindaci supplenti.

2. Non possono ricoprire cariche di amministratori, sindaci e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

3. La Banca d'Italia, con proprio regolamento, emanato su conforme delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo dandone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti regolamentati sulla base di norme di legge speciali nonché agli enti pubblici che esercitano imprese finanziarie.

5. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

6. Entro il termine massimo del 1° gennaio 1992 i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente articolo. In difetto, decorso il predetto termine, essi cessano l'attività stessa.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

8. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

Art. 4-ter. — (Sezione speciale dell'elenco). — 1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 4-bis è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguamento patrimoniale, e ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo anche conto delle seguenti circostanze:

a) che l'esercizio dell'attività sia svolto unicamente a favore di società o enti appartenenti al medesimo gruppo;

b) che l'attività di assunzione di partecipazione sia esercitata esclusivamente con mezzi propri.»

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; e le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 40 per cento»;

al comma 2, dopo le parole: «I funzionari delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «i pubblici ufficiali»; e le parole: «adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «adempimenti previsti dall'articolo 14»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere ef-

fettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.»;

al comma 3, le parole: «fino al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento»;

al comma 5, le parole: «da un decimo fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «da un quinto alla metà»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 26»;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «non essendone titolare» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero falsifica od altera»; e le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 1 milione a lire 5 milioni».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che all'articolo 1 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(*Obblighi di identificazione e di registrazione*).

«1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferi-

mento alle operazioni previste dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro dieci giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° febbraio 1991, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informativa dei dati concernenti le operazioni per contanti di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti indicati dall'articolo 4,

comma 1, e dal novantesimo giorno per gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2.».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dai seguenti:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita, devono essere facilmente reperibili, e comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione che operano attraverso agenti o collaboratori autonomi, i dati devono essere inseriti nell'archivio entro e non oltre il secondo mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato ed ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del predetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire 15 milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello per conto del quale l'operazione viene eventualmente eseguita. I dati di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge.

3-bis. In sede accensione di ogni conto,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

deposito o altro rapporto continuativo devono essere rilevati il codice fiscale, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché dei suoi delegati».

2. 1.

D'Amato Carlo.

Al comma 2, al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

2. 5.

La Commissione.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 1992, i dati di cui all'articolo 13, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal comma 1 del presente articolo, concernenti le operazioni per contanti di importo superiore a 15 milioni dovranno essere trasmessi ad una banca dati unica centralizzata, istituita con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare mediante deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica saranno stabiliti la dislocazione, i criteri di funzionamento e di gestione, della banca dati centralizzata le modalità ed i limiti per l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati centralizzata e negli archivi di cui al comma 2.

2. 2.

D'Amato Carlo.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, i dati di cui al comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, debbono essere compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992.

2. 3.

D'Amato Carlo.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. Con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'ordinamento e l'aggiornamento dell'archivio di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, al fine di rendere effettuabili le ricerche specificate nel medesimo decreto del Ministro del tesoro.

2. 4.

D'Amato Carlo.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

(Centro elaborazione dati).

1. Le informazioni e i dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 615, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sono altresì trasmessi ad un apposito centro di elaborazione dati istituito presso il Ministero del tesoro.

2. Il centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nel comma

4, secondo i criteri e le modalità fissati ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, è costituita una commissione tecnica, presieduta da un dirigente superiore del Ministero del tesoro, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma 2 e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predette divengono esecutivi con l'approvazione degli stessi da parte del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze.

4. L'accesso alle informazioni e ai dati conservati negli archivi magnetici del centro e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale. Le informazioni e i dati sono inoltre utilizzabili ai fini fiscali nei casi previsti dalla legge.

5. È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 4 per finalità diverse dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dalla prevenzione e repressione della criminalità. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni e dei dati all'interno della pubblica amministrazione, fuori dei casi indicati nel comma 4.

6. Le informazioni e i dati conservati negli archivi del centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie.

7. Chiunque viene a conoscenza, dagli atti o nel corso di un procedimento giuridiziaro o amministrativo, dell'esistenza di informazioni o dati che lo riguardano, da lui ritenuti erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, può avanzare istanza al tribunale penale, nel cui circondario è pendente il procedimento medesimo, perché compia gli accertamenti necessari e ordini

la cancellazione delle informazioni e dei dati erronei o illegittimamente raccolti o l'integrazione di quelli incompleti. Il tribunale decide con ordinanza in camera di consiglio, sentiti l'interessato, l'Amministrazione del tesoro e il pubblico ministero.

8. Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 1, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti nel comma 4, nonché per la correzione o la cancellazione delle informazioni e dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti.

9. Chiunque comunica o fa uso di informazioni e dati in violazione delle disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

2. 01.

Umidi Sala, Visco, Bellocchio,
Romani, Di Pietro.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Segnalazioni di operazioni)

«1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere

che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1, devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenire il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto all'articolo 5, comma 9, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dalla presente legge.

3. 1.

D'Amato Carlo.

Nessuno chiede di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Chiedo di poter esprimere il parere della Commissione relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, sui quali si potrebbe poi procedere alla votazione, nell'attesa che siano fotocopiati e distribuiti ulteriori emendamenti riferiti ai successivi articoli, sui quali chiedo di esprimere il parere distintamente per gli emendamenti riferiti a ciascun articolo.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere così stabilito, peraltro in via del tutto eccezionale.

(Così rimane stabilito).

Chiedo pertanto al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Carlo D'Amato a ritirare i suoi emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, e i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Umidi Sala 2.01, in quanto

l'emendamento predisposto dalla Commissione con riferimento all'articolo unico del disegno di legge di conversione soddisfa le richieste avanzate attraverso i suddetti emendamenti e il suddetto articolo aggiuntivo. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 2.5 della Commissione. Ribadisco ancora una volta l'invito ai firmatari a ritirare gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 in quanto essi sarebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento della Commissione all'articolo unico del disegno di legge di conversione. Raccomando poi l'approvazione dell'emendamento D'Amato Carlo 3.1, che la Commissione fa proprio.

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore ed accetta gli emendamenti 2.5 della Commissione e D'Amato Carlo 3.1, che la Commissione ha fatto proprio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento D'Amato Carlo 2.1.

Poiché l'onorevole Carlo D'Amato non è presente, si intende che non insista per la votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 2.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Carlo D'Amato non è presente, si intende che non insista per la votazione dei suoi emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Umidi Sala 2.01.

Onorevole Umidi Sala, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo?

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Umidi Sala.

Pongo in votazione l'emendamento D'Amato Carlo 3.1, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Disposizioni applicative).

«1. Gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli agenti di cambio, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e le imprese di assicurazione.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare altri intermediari, abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

A questo articolo, nel testo modificato della Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: facoltà di indicare, inserire le seguenti: , sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati.

4. 2.

La Commissione.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

«3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, della legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, l'emissione di titoli, nonché di documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale».

4. 1.

D'Amato Carlo, Usellini, Grillo Luigi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto legge, avverto che all'articolo 4-bis, introdotto dalla Commissione (come risulta dall'allegato articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 4-bis.
(Società finanziarie).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà alla Commissione nazionale per le società e la borsa comunicazione dell'iscrizione.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitolo minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso imprese del settore finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di cinque, nonché in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti, devono essere iscritti nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposto a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuna di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualore le indicazioni fornite sono false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento della ammenda e sono obbligate a esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione obbligazioni. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

4-bis. 9.

La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: dalla Banca d'Italia che ne dà comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) *con le seguenti:* presso la Banca d'Italia, la quale comunica alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) le iscrizioni disposte.

4-bis. 1.

D'Amato Carlo, Usellini.

Al comma 1, all'alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: La vigilanza sui predetti soggetti è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

4-bis. 2.

D'Amato Carlo, Usellini.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: due miliardi di lire *con le seguenti:* tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

4-bis. 7.

Ravasio, Ferrari Wilmo, Grillo Luigi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la CONSOB.

4-bis. 3.

D'Amato Carlo, Usellini.

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o della CONSOB.

4-bis. 4.

D'Amato Carlo, Usellini.

Sopprimere il comma 2.

4-bis. 6.

Grillo Luigi, Usellini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Banca d'Italia e la CONSOB con regolamento da emanarsi di intesa stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

4-bis. 5.

D'Amato Carlo, Usellini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1992, con le seguenti: 1° gennaio 1993.

4-bis. 8.

Ravasio, Ferrari Wilmo, Grillo Luigi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, avverto che all'articolo 4-ter, introdotto dalle Commissioni (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che

la Banca d'Italia potrà emanare d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale, e ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza si applica la sanzione di cui all'articolo 4-bis, comma 8.

4-ter. 1.

La Commissione.

All'articolo 4-ter sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

4-quater.

(Onorabilità dei soci).

1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

4-ter. 01.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

4-quinquies.
(*Onorabilità dei soci*).

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo di amministrazione ovvero dall'organo comunque denominato titolare di funzione equivalente entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, primo comma, numero 3, del citato decreto n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione, ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per la sua attuazione.

4-ter. 02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 4-ter inserire il seguente:

ART. 4-sexies.
(*Doveri del collegio sindacale*).

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

4-ter. 03.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso dell'emendamento e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4-ter, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 ed agli articoli aggiuntivi 4-bis e 4-ter.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 4.2, 4-bis.9 e 4-ter.1 nonché degli articoli aggiuntivi 4-ter.01, 4-ter.02 e 4-ter.03 della Commissione, nonché dell'emendamento D'Amato Carlo 4.1, che la Commissione fa proprio. Invito i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, altrimenti il parere è contrario. Mi riferisco agli emendamenti D'Amato Carlo 4-bis.1 e 4-bis.2, Ravasio 4-bis.7, D'Amato Carlo 4-bis.3 e 4-bis.4, Grillo Luigi 4-bis.6, D'Amato Carlo 4-bis.5 e Ravasio 4-bis.8, che peraltro sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento della Commissione 4-bis.9.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENTE. Il Governo?

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta gli emendamenti 4.2, 4-bis.9 e 4-ter.1, nonché gli articoli aggiuntivi 4-ter.01, 4-ter.02 e 4-ter.03 della Commissione, nonché l'emendamento D'Amato Carlo 4.1 fatto proprio della Commissione, concordando per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2 della Commissione.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale da parte del gruppo del Movimento sociale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	431
Astenuti	2
Maggioranza	216
Hanno votato sì	430
Hanno votato no	1

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Amato Carlo 4.1, fatto proprio dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4-bis.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti D'Amato Carlo 4-bis.1 e 4-bis.2, Ravasio 4-bis.7, D'Amato Carlo 4-bis.3 e 4-bis.4, Grillo Luigi 4-bis.6, D'Amato Carlo 4-bis.5 e Ravasio 4-bis.8.

Pongo in votazione l'emendamento 4-ter.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter.01. della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter.02. della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter.03. della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Sanzioni, procedure, controlli).

«1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di

cui all'articolo 2, comma 2, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo fino alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

10. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del

presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 o dall'effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

13. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis".

14. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35'».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: si applica, *sostituire le parole:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto *con le seguenti:* a decorrere dal 15 febbraio 1991.

5. 7.

Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e da ultimo dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, e l'omessa trasmissione delle informazioni e dei dati al centro di elaborazione dati di cui all'articolo 2-bis, sono punite con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. 1.

Umidi Sala, Visco, Bellocchio, Romani, Di Pietro.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nell'articolo 26 *con le seguenti:* nell'articolo 16.

5. 6.

La Commissione.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: degli intermediari abilitati, *inserire le seguenti:* di cui all'articolo 4, comma 1.

5. 2.

D'Amato Carlo.

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: nei riguardi *inserire le seguenti:* degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4, comma 2, e.

5. 3.

D'Amato Carlo.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Al primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, sono aggiunte, in fine, le parole «anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis, ovvero riferiti od ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria».

5. 4.

D'Amato Carlo.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, sono aggiunte, in fine, le parole «anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis, ovvero riferiti od ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria».

5. 5.

D'Amato Carlo.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

FRANCO PIRO, *Relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 5.7 presentato dal Governo, debbo dire che si tratta della norma di raccordo con la quale il Governo ha inserito, ai fini della decorrenza, la data al 15 febbraio 1991. Per tale motivo la Commissione lo accetta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Umidi Sala 5.1 e raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.6 della Commissione.

La Commissione invita altresì i presentatori a ritirare i restanti emendamenti D'Amato Carlo 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Mi consta peraltro che il ministro Formica renderà una dichiarazione in ordine agli emendamenti D'Amato Carlo 5.4 e 5.5, per illustrare i motivi che ne richiedono il ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore, invitando l'Assemblea ad accogliere il proprio emendamento 5.7 ed accettando l'emendamento della Commissione 5.6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5.7, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

I presentatori accolgono l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento Umidi Sala 5.1?

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ai successivi emendamenti D'Amato Carlo.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda gli emendamenti D'Amato Carlo 5.4 e 5.5, che, ritengo, il

presentatore ritirerà secondo una richiesta avanzata dal Governo già in sede di Comitato dei nove, occorre rilevare che ne appare superflua l'approvazione sia perché il decreto-legge non innova circa i poteri delle altre forze di polizia sia perché l'uso fiscale degli elementi penalmente rilevanti raccolti con i poteri di polizia valutaria si desume dalla prevista possibilità di utilizzare le risultanze delle attività svolte dalla polizia giudiziaria in genere.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Carlo D'Amato non è presente, si intende che non insista per la votazione dei suoi emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

(*Carte di credito*).

«1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione) è stato presentato il seguente emendamento;

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(*Carte di credito*).

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

6. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6, prego il relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione n. 5358:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1990, n. 407, ai fini di una efficace lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita è istituita presso il Ministero del tesoro una banca dati unica centralizzata per la raccolta e la elaborazione con sistemi informatici, a decorrere dal 1° luglio 1992, dei dati di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, concernenti le operazioni per contanti di importo superiore a 15 milioni di lire.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1990, saranno stabilite le modalità di funzionamento e di gestione della banca dati unica centralizzata ed i limiti per l'accesso alla stessa banca dati e agli archivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, e per l'utilizzazione delle informazioni ivi contenute, tenendo anche conto delle esigenze di cooperazione internazionale, in particolare con gli altri paesi della Comunità europea, nella lotta alla criminalità organizzata.

Dis. 1. 01.

La Commissione.

Poiché nessuno chiede di parlare su tale articolo aggiuntivo, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su di esso.

FRANCO PIRO, *Relatore*. La Commissione ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo della Commissione Dis. 1.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione Dis. 1.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5358, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie» (5358).

Presenti	374
Votanti	371
Astenuti	3
Maggioranza	186
Hanno votato sì	371

(La Camera approva).

Dichiaro così assorbiti i progetti di legge Piro ed altri n. 4364, Umidi Sala ed altri n. 4718 e 5288.

Per lo svolgimento di un'interrogazione.

ANTONINO MANNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONINO MANNINO. Signor Presidente, la pregherei di sollecitare lo svolgimento nel tempo più breve possibile dell'interrogazione che il gruppo comunista, primo firmatario l'onorevole Quercini, ha presentato lunedì 11 febbraio sull'utilizzazione dell'aeroporto della Malpensa da parte di aerei militari alleati. Si tratta di una questione sulla quale so bene di sfondare porte aperte per quanto la riguarda,

signor Presidente; tuttavia, colgo questa occasione per porre in evidenza che dal 29 gennaio il Governo non viene alla Camera per riferire sugli avvenimenti del Golfo persico e sull'andamento della guerra. Si è in tal modo vanificato di fatto quel «monitoraggio» che era stato richiesto. La Camera si era impegnata ad essere sempre disponibile per aggionamenti, anche con la convocazione in permanenza della Commissioni esteri e difesa.

PRESIDENTE. Onorevole Mannino, la Presidenza interesserà il Governo per fissare una data in modo da rispondere all'interrogazione di cui ha appena sollecitato lo svolgimento.

Sospendo la seduta fino alle 19, avvertendo che alla ripresa sarà data comunicazione delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per le 17.

**La seduta, sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 19.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

**Modifica del calendario
dei lavori dell'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di intesa unanime intervenuta nella odierna Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta di domani non si procederà all'esame del disegno di legge n. 4228-ter (concernente gli acquedotti) né al seguito dell'esame dei progetti di legge n. 36 ed abbinati (concernenti l'associazionismo), e si procederà invece anche al seguito dell'esame del progetto di legge n. 395-D (sulla protezione civile) nonché all'esame del disegno di legge n. 5375 (relativo a misure in materia di sequestri di persona).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. In considerazione della decisione della Conferenza dei presidenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

di gruppo di inserire all'ordine del giorno di domani, giovedì 14 febbraio, l'esame del seguente disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» (5375), la II Commissione permanente (Giustizia) è autorizzata sin d'ora a riferire oralmente all'Assemblea.

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Edda Fagni, con lettera in data 12 febbraio 1991, ha comunicato di essersi dimessa dal gruppo parlamentare comunista-PDS.

Pertanto l'onorevole Fagni si intende iscritta al gruppo parlamentare misto.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 14 febbraio 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Domande di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato Milani, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 61, nn. 2 e 7, 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione pluriaggravata e continuata) e agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, continuata) (doc. IV, n. 92)

— *Relatore:* Nicotra.

Contro il deputato De Carolis, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 105).

— *Relatore:* Mastrantuono.

Contro il deputato D'Alema, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 112).

— *Relatore:* Gorgoni.

Contro il deputato Grippo, per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (doc. IV, n. 115).

— *Relatore:* Valensise.

Contro il deputato Zavettieri, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale (diffamazione continuata) (doc. IV, n. 117).

— *Relatore:* Nicotra.

Contro i deputati Grosso, Filippini e Proccacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 635 dello stesso codice (danneggiamento) (doc. IV, n. 118).

— *Relatore:* Buffoni.

Contro il deputato Rubinacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 337 e 339 (resistenza a un pubblico ufficiale, aggravata) e agli articoli 112, n. 1, e 340 dello stesso codice (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggravata) (doc. IV, n. 120).

— *Relatore:* Vairo.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 121).

— *Relatore:* D'Angelo.

Contro il deputato De Carli, per il reato di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) (doc. IV, n. 122).

— *Relatore:* D'Angelo.

Contro il deputato De Mita, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 123).

— *Relatore*: Caria.

Contro il deputato Gregorelli, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 126).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 129).

— *Relatore*: Ceruti.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 130).

— *Relatore*: Ceruti.

Contro il deputato Scalia, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 610 dello stesso codice (violenza privata aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale, continuata); e per il reato di cui agli articoli 576, n. 1, 582 e 585 del codice penale (lesione personale aggravata) (doc. IV, n. 131).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Cerofolini, per il reato di cui agli articoli 21 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (violazione delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (doc. IV, n. 135).

— *Relatore*: D'Angelo.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 140).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Gangi, per i reati di cui all'articolo 379 del codice penale (favoreggiamento reale) ed all'articolo 7, ultimo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici) (doc. IV, n. 141).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 143).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Franco Russo per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 6 e 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazioni delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 146).

— *Relatore*: Finocchiaro Fidelbo.

Contro il deputato Staller, per il reato di cui all'articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) (doc. IV, n. 147).

— *Relatore*: Bargone.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 150).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Azzolina, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale ed all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

mezzo della stampa, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 151).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 153).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 165).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Bonino, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui all'articolo 416, quinto comma, del codice penale (associazione per delinquere, aggravata) e agli articoli 81, capoverso, 112, nn. 1 e 2, 118, primo capoverso, 546 e 55 dello stesso codice (aborto di donna consenziente, continuato e pluriaggravato) (doc. IV, n. 174).

— *Relatore*: Mastrantuono.

Contro il deputato Rinaldi, per il reato di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (violazione delle norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano) (doc. IV, n. 177).

— *Relatore*: Sinatra.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

BALESTRACCI: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-D).

(Rinviata dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

— *Relatori*: Labriola, per la maggioranza, Pazzaglia, di minoranza.

4. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 2640. — Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali (*modificato dal Senato*) (5343-B).

— *Relatore*: Casati.

(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 2631. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (*modificato dal Senato*) (5344-B).

— *Relatore*: Rabino.

(*Relazione orale*).

6. — *Discussione dei disegni di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5367).

— *Relatore*: Alagna.

(*Relazione orale*).

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia (5375).

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 20,10.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 febbraio 1991.**

Brocca, Berselli, Colombo, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Facchiano, Fausti, Formigoni, Foti, Gunnella, Lenoci, Antonino Mannino, Bruno Orsini, Emilio Rubbi, Sangalli, Sarti, Silvestri, Tremaglia, Zamberletti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 febbraio 1991 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

AMALFITANO ed altri: «Ordinamento delle professioni di archeologo, di storico dell'arte, di archivista storico-scientifico, di bibliotecario» (5450);

PERRONE ed altri: «Rifinanziamento del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia» (5451).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DIGNANI GRIMALDI ed altri: «Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati» (5453);

NICOTRA ed altri: «Estensione ai componenti delle assemblee legislative ed ai pubblici amministratori dei benefici di cui alla

legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (5454).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 12 febbraio 1991 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Lombardia: «Abrogazione dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, "Conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale"» (5452).

Sarà stampata e distribuita.

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di martedì 12 febbraio 1991, della XII Commissione (Affari Sociali), in sede legislativa, sono state approvate le seguenti proposte di legge:

AUGELLO ed altri: «Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e all'articolo 4 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante regolamento per il servizio farmaceutico» (2119); BORGOGGIO e SEPPIA: «Norme concernenti la gestione di farmacie da parte di farmacisti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

costituitisi in cooperative o altre forme societarie» (2196); PERANI ed altri: «Norme in materia di apertura di nuove farmacie» (3910); PIRO ed altri: «Norme sulla gestione delle farmacie» (4512); TAGLIABUE ed altri: «Norme in materia di apertura di nuove farmacie» (4619); PERANI ed altri: «Riorganizzazione strutturale e gestionale delle farmacie» (4658); RENZULLI ed altri: «Norme transitorie in materia di farmacie rurali» (4675); POGGIOLINI: «Riapertura del termine di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, per l'assunzione della titolarità di farmacie rurali» (4680); SALERNO ed altri: «Norme per la sanatoria delle gestioni provvisorie di farmacie rurali» (4724); BORGOGGIO: «Riapertura del termine previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 982, per l'assunzione della titolarità di farmacie rurali» (4900); ARTIOLI ed altri: «Integrazione all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, concernente la sostituzione temporanea delle titolari di farmacie per maternità o adozione» (4936); PISICCHIO: «Norme volte a consentire la gestione di farmacie da parte di cooperative di giovani farmacisti» (5234), *in un testo unificato con il titolo: «Norme di riordino del settore farmaceutico»* (2119-2196-3190-4512-4619-4658-4675-4680-4724-4900-4936-5234).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 12 febbraio 1991 è stato assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, il progetto di legge n. 5414.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati DE JULIO ed altri: «Modifica e integrazione della legge 17 maggio 1988, n. 172, con riguardo ai compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (*urgenza*) (5267),

attualmente assegnata in sede referente, ed è assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati CIMA ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1988, n. 172, ai fini dell'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi della competenza a indagare sulla organizzazione "Gladio"» (5356) (*con parere della II Commissione*), ambedue vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Nella seduta del 5 febbraio 1991 è stato assegnato alla III Commissione permanente (Esteri), in sede legislativa, il progetto di legge n. 5387.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati MARRI ed altri: «Disposizioni a favore dei cittadini italiani rimasti bloccati nel Kuwait e in Iraq dopo i fatti del 2 agosto 1990» (5404) (*con parere della I, della II della V e della VI Commissione*), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 febbraio 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana, per gli esercizi 1988 e 1989 (doc. XV, n. 176).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione del ministro per i beni culturali ed ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 8 febbraio 1991, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 84, concernente «Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi», l'elenco dei progetti approvati con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1991.

Questo elenco sarà trasmesso alla Commissione competente.

Trasmissione del ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 9 febbraio 1991, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 13 dicembre

1990 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di mozioni, di una risoluzione, di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, una risoluzione, una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5358, emendamento 4.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	433
Votanti	431
Astenuti	2
Maggioranza	216
Voti favorevoli	430
Voti contrari	1

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio

Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto

Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gottardo Settimo
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio

Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana

Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Ha votato no:

Mellini Mauro

Si sono astenuti:

Ciliberti Franco
Grilli Renato

Sono in missione:

Berselli Filippo
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Gunnella Aristide
Lenoci Claudio
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Tremaglia Mirko
Zamberletti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5358 e collegati votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	374
Votanti	371
Astenuti	3
Maggioranza	186
Voti favorevoli	371
Voti contrari	—

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Alessi Alberto
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi

Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Bellocchio Antonio
 Benevelli Luigi
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Biondi Alfredo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Antonio
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano

Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Forleo Francesco
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Gottardo Settimo
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio

Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna

Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1991

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Calderisi Giuseppe
Cobellis Giovanni

Sono in missione:

Berselli Filippo
Colombo Emilio
d'Aquino Saverio
De Carolis Stelio
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Gunnella Aristide
Lenoci Claudio
Orsini Bruno
Rubbi Emilio
Sangalli Carlo
Sarti Adolfo
Tremaglia Mirko
Zamberletti Giuseppe